



# RLS NEWS



BOLLETTINO PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA UIL DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOSTENIBILITÀ UIL –  
UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO a cura di Guido Bianchini Impaginazione e invio: Roberto Calzolari

**Anno V Settembre 2016 n. 54**

**DOCUMENTAZIONE**

**PUBBLICAZIONI**

**LEGISLAZIONE  
ACCORDI**

**SENTENZE  
QUESITI  
EVENTI**

**UIL ITAL SERVIZI**

**COLLABORIAMO**

**come ricevere  
INFORMAZIONI  
sui SERVIZI UIL**



[PER SCARICARE](#)

**PROGETTO DI RICERCA “IMPACT-RLS: INDAGINE SUI MODELLI PARTECIPATIVI AZIENDALI E TERRITORIALI: IL RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA”**,

**Rispondi subito al questionario online al seguente link:**

**[https://it.surveymonkey.com/r/IMPACT\\_RLS\\_UII](https://it.surveymonkey.com/r/IMPACT_RLS_UII)**

**Il questionario è anonimo e i dati saranno analizzati in maniera aggregata**

L'indagine si propone di analizzare la percezione che i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) hanno rispetto alle condizioni di lavoro, alla cultura e ai sistemi di gestione aziendali per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, considerando anche i rapporti che intercorrono con tutti gli attori della prevenzione. L'obiettivo è quello di individuare gli attuali limiti e le opportunità per giungere alla piena valorizzazione del ruolo degli RLS, al fine di favorire il miglioramento della qualità del lavoro e l'efficacia dei sistemi di prevenzione.

**A PALAZZO CHIGI, TAVOLO SUL "PROGETTO CASA ITALIA" BARBAGALLO: CONDIVIDIAMO IL METODO. SERVE PIANO STRATEGICO E FORMATIVO**

È stato il primo a entrare in Sala Verde, accolto dal benvenuto del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Il Segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, torna così a Palazzo Chigi. E l'occasione è data dalla convocazione inviata dal Governo a tutte le parti sociali per l'insediamento del tavolo sul "Progetto Casa Italia". La tragedia del terremoto ha indotto tutti a uno spirito di collaborazione per la ricostruzione e, soprattutto, per mettere a punto una strategia del Paese per i prossimi anni, in modo da evitare il ripetersi di tali drammi. Questa è stata l'intenzione manifestata dal Presidente del Consiglio e apprezzata dai partecipanti alla riunione. "Condividiamo il metodo - ha detto il Segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, nel suo intervento - e apprezziamo la disponibilità del Presidente alla condivisone e all'ascolto su questo tema: vedremo se anche i risultati saranno quelli giusti. Non mi appassionano la concertazione o le forme - ha ribadito Barbagallo- ma i risultati: e ciò vale, soprattutto, per questi problemi. C'è bisogno di un piano strategico e le risorse necessarie devono essere svincolate dal piano di austerità europeo. Serve, dunque, una legge quadro per mettere in sicurezza le persone, le case, le aziende, il territorio, i beni culturali, le opere d'arte. Ci vuole, infine, anche un piano di formazione non solo per la riqualificazione dei lavoratori, ma anche per i cittadini che spesso non sanno come comportarsi nelle situazioni di emergenza e di crisi, come i terremoti. Noi - ha concluso il leader della Uil - siamo disponibili a dare una mano per quel che ci compete". Nei prossimi giorni, proseguirà il confronto tecnico per giungere, entro la fine del mese di settembre, a una valutazione complessiva e conclusiva.

[http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID\\_News=7087&Provenienza=1](http://www.uil.it/NewsSX.asp?ID_News=7087&Provenienza=1)

**CAMPI ELETTROMAGNETICI – NUOVE DISPOSIZIONI**

Il 18 agosto u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo del 01 agosto 2016, n° 159 che recepisce la Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). Tale Decreto Legislativo, in vigore dal 2 settembre 2016, modifica il Decreto Legislativo 81/08 per quanto riguarda la parte relativa ai Campi Elettromagnetici. Di seguito trovate il link della Gazzetta Ufficiale dove è possibile scaricare il documento completo (allegato alla presente):

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-18&atto.codiceRedazionale=16G00172&tipoSerie=serie\\_generale&tipoVigenza=originario](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-18&atto.codiceRedazionale=16G00172&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario)

Le principali modifiche riguardano la protezione dalle esposizioni a campi da bassa frequenza, l'obbligo di informazione e formazione dei lavoratori potenzialmente esposti e la sorveglianza sanitaria. Nel corso dell'Audizione al Senato del 26 maggio u.s. la UIL aveva espresso alcune Osservazioni (allegate alla presente) al Decreto di recepimento che sottolineavano la non idonea applicazione della Direttiva Europea, in riferimento soprattutto alla Direttiva Quadro 391, che prevede un coinvolgimento preciso e puntuale dei Rappresentanti dei Lavoratori e dei Lavoratori stessi, ma nel testo pubblicato le nostre osservazioni non sono state accolte. Crediamo invece che il coinvolgimento dei Lavoratori e dei loro Rappresentanti in tutte le fasi di Valutazione del Rischio sui luoghi di lavoro, sia essenziale e fondamentale per effettuare una vera ed efficace opera di Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

[http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID\\_News=7096](http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=7096)

### APPROVATO IN CONFERENZA STATO-REGIONI IL NUOVO «ACCORDO PER LA FORMAZIONE RSPP/ASPP»

Il giorno 7 luglio u.s. in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato approvato il cosiddetto "nuovo Accordo Formazione RSPP". Tale Accordo individua le nuove modalità di realizzazione dei Corsi di Formazione per RSPP e ASPP, contenuti minimi e durata, come da D. Lgs. 81/08. E' un accordo molto importante, che ha avuto un percorso difficile e tortuoso, ma finalmente è giunto al termine, sciogliendo alcune criticità che nel tempo si erano poste nell'ambito della Formazione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, soprattutto per le figure fondamentali definite dal Decreto Legislativo 81/08. Complessivamente, sulla base di una prima analisi dei contenuti dell'Accordo, possiamo ritenerci soddisfatti. Valutiamo positivamente la emanazione di questa norma che, a fronte di notevoli cambiamenti avvenuti nel quadro normativo del nostro Paese, rendeva necessario questo aggiornamento. La valutazione è positiva anche perché scioglie alcuni nodi fondamentali che in questi anni erano rimasti aperti per quel che riguarda la formazione dei Lavoratori e dei soggetti della prevenzione in termini di Salute e Sicurezza sul Lavoro. Per troppo tempo ci siamo trovati di fronte a finte attività formative, non realizzate, o realizzate da soggetti non qualificati e non abilitati, società formative che erano e sono veri e propri "attestifici". Da tempo come UIL e come OO.SS. siamo stati impegnati proponendo alcuni importanti cambiamenti che potessero definire al meglio le attività di formazione in termini di salute e sicurezza, in termini di soggetti erogatori, in termini di docenti formatori. Con questo Accordo vengono chiariti alcuni punti che dovrebbero, il condizionale è d'obbligo, mettere fuori gioco i finti Organismi Paritetici, che a fronte di nessuna rappresentatività o capacità, erogavano finta formazione e falsi Attestati sui temi di Salute e sicurezza sul Lavoro. Questo Accordo dovrebbe aiutare a superare questi problemi, non completamente ma è un primo passo importante.

[http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID\\_News=7005](http://www.uil.it/newsamb/NewsSX.asp?ID_News=7005)

### PRIMO SEMESTRE 2016: BILANCIO DELLE TRAGEDIE SUL LAVORO IN ITALIA

Un bilancio sempre tragico quello delle **Morti Bianche** registrate a **Giugno 2016**, che vede un totale di 461 infortuni mortali accaduti dall'inizio dell'anno.

In particolare si sono verificati **341 infortuni mortali in occasione di lavoro** e **120 in itinere**. Uno scenario come sempre sconsolante in cui l'unico dato positivo è il **decremento della mortalità** in occasione di lavoro pari al **5,5%**, rispetto ai primi sei mesi del 2015. Sulla base di **dati Inail**, si evidenzia che la regione **Emilia Romagna**, con 44 infortuni mortali rilevati in occasione di lavoro nei primi sei mesi del 2016, si posiziona al primo posto di questa tragica classifica, superando il Veneto che si localizza alla seconda posizione (35 vittime).

Tuttavia, considerando l'incidenza della mortalità rispetto alla popolazione lavorativa per macro aree, continua a registrare l'indice peggiore il **Sud Italia** con il 22,1% di infortuni mortali per milione di occupati, contro una media nazionale di 15,2%.

*Fonte Vega Engineering.*

Statistiche Morti sul Lavoro Osservatorio Sicurezza Lavoro Vega Engineering  
30.06.2016

Incidenze Morti sul Lavoro popolazione occupata Province Osservatorio Sicurezza  
Lavoro Vega Engineering 30.06.2016

### **AUMENTANO IN SVIZZERA I MORTI D'AMIANTO. 219 NUOVE DIAGNOSI DI MESOTELIOMA NEL 2015**

Aumentano in Svizzera i morti d'amianto. 219 nuove diagnosi di mesotelioma nel 2015

E secondo gli esperti i casi di cancro polmonare asbesto-correlati sono sottostimati. Studi italiani sugli ex lavoratori Eternit confermano.

L'anno scorso in Svizzera sono state vendute 66.332 biciclette elettriche e 112.244 mountainbikes, nelle nostre case vivono 1,35 milioni di gatti, 500 mila cani e 4,5 milioni di pesci, mentre nelle aziende agricole elvetiche si contano 1.554.319 bovini e 1.495.737 suini. Il lettore si tranquillizzi: chi scrive non è caduto in uno stato di confusione mentale. Questo elenco di dati ci serve solo per sottolineare quanto a fondo si possa spingere la ricerca statistica e soprattutto per rilevare come in Svizzera sia per contro estremamente complesso fare luce su una questione ben più importante come per esempio la tragedia dell'amianto: mentre per scoprire le curiosità citate in entrata bastano cinque minuti di tempo e un paio di click sul nostro computer, per stabilire il numero più o meno esatto di persone che sono morte e continuano a morire a causa della fibra killer si deve passare per un percorso a ostacoli.

<http://area7.ch/Aumentano-in-Svizzera-i-morti-d-amianto-219-nuove-diagnosi-di-mesotelioma-nel-2015-cd833400>

### **SE IL MOBING PORTA AL SUICIDIO DA ART.21**

Rinviati a giudizio i vertici di France Telecom con l'accusa di avere gestito "con straordinaria brutalità" una politica di ridimensionamento del personale che, tra il 2007 e il 2009, aveva portato sessanta dipendenti a decidere di togliersi la vita

Dopo sette anni di indagini, la Procura di Parigi ha chiesto il rinvio a giudizio dei vertici di France Telecom, più tardi diventata Orange, accusandoli di avere gestito "con straordinaria brutalità" (la definizione è dei sindacati, la cui denuncia ha portato all'intervento della magistratura) una politica di ridimensionamento del personale che, tra il 2007 e il 2009, aveva portato al suicidio di sessanta dipendenti. Il piano aziendale era studiato in modo tale da evitare licenziamenti in blocco e da creare piuttosto un clima di "sistematica destabilizzazione" dei dipendenti, in modo da farli sentire a disagio sul posto di lavoro e di spingerli alle dimissioni volontarie.

I manager che riuscivano a mandar via impiegati erano ricompensati a fine anno con lautissimi "premi di produzione". Attenzione ad un particolare: France Telecom era controllata dallo Stato, e dunque un'azienda pubblica, il che aggrava notevolmente la posizione degli imputati, e chiama indirettamente in causa i poteri di controllo evidentemente non esercitati a dovere quando la vicenda dei suicidi ha assunto dimensioni clamorose nell'opinione pubblica. Come si faceva a provocare l'esodo? L'atto di accusa della Procura (su cui dovrà decidere il giudice istruttore) cita molti esempi: madri di famiglia trasferite in sedi a due ore da casa, impiegati rimasti senza la scrivania a causa di lavori negli uffici, dimensionamento di quadri.

La cosiddetta ristrutturazione veniva condotta senza indugi malgrado i primi suicidi, e infatti l'ondata è stata tra il 2008 e il 2009: solo in quel biennio si sono tolti la vita trentacinque lavoratori, esasperati per i mezzi di pressione esercitati nei loro confronti. "Era una macchina di distruzione di massa", ha commentato Jean Paul Teissonnière, avvocato dei sindacati solo parzialmente soddisfatti. Per la Cfe-Cgc sarebbe più appropriato "un capo d'accusa multiplo per omicidio involontario, messa in pericolo della vita altrui e mobbing". Per la maggioritaria Cgt il processo deve essere "l'occasione per riconoscere le vittime del mobbing generalizzato nel gruppo, ma anche per condannare i metodi di management autoritari e inumani".

Gli accusati per cui la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio sono sette: l'ex amministratore delegato di France Télécom, Didier Lombard; l'ex numero due, Pierre

Wenes; il capo delle risorse umane, Olivier Barberot; e inoltre quattro dirigenti di livello inferiore accusati di complicità. Era stato proprio Lombard ad annunciare nel 2006 il taglio di 22mila dipendenti ed il trasferimento di altri 14mila. Poi le preoccupazioni al vertice della società per le conseguenze di così massicci licenziamenti, e l'avvio del mobbing per costringere il più alto numero possibile di dipendenti ad abbandonare il posto "volontariamente". In Francia non ci sono precedenti di analoghe iniziative della magistratura. Di **Giorgio Frasca Polara** 20/07/2016

### INCIDENTI SUL LAVORO, È IL POSTINO IL MESTIERE PIÙ PERICOLOSO

Il postino è un mestiere pericoloso, soprattutto a marzo e a ottobre e nella seconda parte della mattinata, dalle 10 alle 13, se si lavora a Lucca e si è donna. E' quanto rivela uno studio che sarà reso noto oggi a Firenze nel corso del convegno dal titolo "IL piano mirato salute e sicurezza addetti ai recapiti postali: IL motomezzo come luogo di lavoro".

**Dal 2007 al 2009 1342 incidenti** La pericolosità del mestiere è legata all'uso del motorino che espone i postini a incidenti più o meno gravi e li costringe a fare i conti anche con continue vibrazioni e rischi da sovraccarico biomeccanico legati alla movimentazione manuale dei carichi e ai movimenti ripetitivi, micidiali per la salute della colonna vertebrale. Il dato più allarmante è quello che riguarda gli infortuni, la cui frequenza è doppia rispetto a quella a cui sono soggette altre categorie del settore terziario. Dal 2007 al 2009, in Toscana, sono accaduti 1342 infortuni a postini in servizio con il motomezzo con un'assenza da lavoro fino a 3 giorni. L'incidenza è più significativa, circa il doppio, tra i postini più giovani, con meno di 35 anni. E per quanto riguarda la distinzione tra i sessi, sono le femmine ad avere un tasso di infortunio più elevato. I mesi più a rischio sono marzo e ottobre, mentre la fascia oraria più critica è quella della seconda metà della mattinata (dalle 10 alle 13) quando è presumibile che i portalettere siano impegnati nell'attività di consegna. Non tutte le città sono uguali: il tasso d'infortunio più basso lo registra la provincia di Siena (13.3); il tasso più alto è quello della provincia di Lucca (26.7), a cui seguono in ordine Pistoia e Massa.

**Malattie professionali, denunce triplicate** Le parti del corpo più colpite sono, nella maggior parte dei casi, gli arti inferiori. Vi e' comunque una quota non piccola (23%) di infortuni che sarebbero stati prevenuti o mitigati se fossero stati utilizzati i "giubbotti di protezione, che sono già stati introdotti nell'operatività giornaliera di lavoratori con motomezzo in altri Paesi europei. I giubbotti potrebbero rappresentare un valido strumento di prevenzione suggeriscono i ricercatori. Anche sul fronte delle malattie professionali la situazione non è rosea. A livello regionale le denunce sono più che triplicate negli anni dal 2004 al 2011. Mentre nel 2004 le denunce a livello regionale costituivano l'8% delle denunce nazionali, nel 2011 si e' arrivati alla percentuale del 18%. In Toscana i riconoscimenti vanno dal 29% al 47% delle malattie denunciate. Se il momento della consegna è quello più a rischio, non mancano le criticità anche durante le ripetitive e pesanti manovre per lo smistamento dei plichi e durante le procedure per l'incassamento. L'utilizzo di carrelli e una formazione più adeguata del personale, raccomandano i ricercatori, potrebbero ridurre queste problematiche. I primi a segnalare le difficoltà della categoria sono stati i sindacati. La Regione Toscana ha raccolto l'appello istituendo un gruppo di lavoro che ha coinvolto, oltre agli epidemiologi di Ispo, anche il Dipartimento di prevenzione della Usl di Livorno, di Prato, di Arezzo, di Siena e personale dell'Inail.

### MARCINELLE

**Era l'8 agosto del 1956, quando il Belgio venne scosso da una tragedia senza precedenti.** Un incendio, scoppiato in uno dei pozzi della miniera di carbon fossile di Bois du Cazier, causò la morte di 262 minatori di diverse nazionalità, di cui 136 italiani, rimasti intrappolati e soffocati dall'ossido di carbonio sprigionato dalle fiamme.

**Le disperate operazioni di salvataggio,** che si prolungarono fino al 23 agosto – quando uno dei soccorritori diede l'annuncio, in italiano: "Tutti cadaveri" –, segnarono un prima e un dopo nella storia del movimento sindacale

## PUBBLICAZIONI

**FITOSANITARI E SICUREZZA: LA FORMAZIONE PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI**

Un intervento si sofferma sul Piano d'Azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il D.lgs. 150/2012, il decreto del 22 gennaio 2014 e il sistema di formazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti.

Vedi il **Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari** e l'intervento al convegno "Salute" che si è tenuto a Lodi l'8 settembre 2015.

"Prodotti", a cura dell'Ing. Mario Fagnoli - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR III, intervento al convegno "Salute e sicurezza in agricoltura e selvicoltura. Le prospettive. Il piano 2014-2018"

*Fonte Punto sicuro*

**L'ABC DELLA FORMAZIONE**

Un intervento fa il punto della situazione attuale relativa alla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti. Focus sulla formazione di dirigenti e preposti: i contenuti, gli aggiornamenti e le scadenze.

*Fonte Punto sicuro*

[L'ABC DELLA FORMAZIONE: LA FORMAZIONE DI DIRIGENTI E PREPOSTI](#)

**CURA DELLO STRESS: COME FAVORIRLA NELLE ORGANIZZAZIONI?**

Un nuovo appuntamento con la **rubrica BIL** (Benessere Interno Lordo), la rubrica della rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro che analizza le principali tematiche collegate al tema del **wellness aziendale**. Questa volta **Silvia Vescuso**, Direttore Istituto Informa, Psicologa del lavoro e delle Organizzazioni Intervista **Luciano Zambotti**, medico di base e specialista in Scienze dell'Alimentazione, psicoterapeuta ed esperto di erbe officinali. Le domande hanno riguardato da vicino il **fenomeno del "Malessere a lavoro"**, le sintomatologie ed i soggetti più esposti. Ne è emerso un invito a **non delegare il proprio benessere psico-fisico** ma a considerare la mente e il corpo come unità inscindibile per un coinvolgimento totale della persona.

Un invito ad intervenire in modo consapevole nel processo di autoguarigione.

Questo percorso è realizzabile anche **all'interno delle organizzazioni** attuando una collaborazione tra medico di base e medico del lavoro?

*"Sarebbe molto importante un confronto fra il medico di base e quello del lavoro, sia per i pazienti, sia per le aziende" dice Zambotti: "Secondo me le Asl dovrebbero organizzare corsi congiunti in cui spiegare a queste due figure come lavorare in sinergia, e le aziende dovrebbero favorire lo scambio di informazioni fra noi e i medici del lavoro. In questo modo potremmo portare avanti una prevenzione molto più efficace dello stress lavoro-correlato e arginare quello già presente".*

*L'articolo è disponibile in allegato in formato integrale, tratto dalla rivista [Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.10/2015](#).*

**Riferimenti bibliografici:** Prevenzione e cura dello Stress la collaborazione tra medico di base e medico del lavoro a cura di Silvia Vescuso Direttore Istituto Informa, Psicologa del lavoro e delle Organizzazioni Ambiente&Sicurezza sul Lavoro 11/2015

**Allegati:** la Prevenzione e cura dello Stress- la collaborazione tra medico di base e medico del lavoro - Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.11/2015

## **REGIONE LOMBARDIA – STRESS LAVORO CORRELATO E RISCHI PSICOSOCIALI NEL SETTORE ISTRUZIONE**

La scheda è stata realizzata nell'ambito del progetto CCM 2013 in collaborazione con INAIL, Dip. Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (DiMEILA).

Di Simona Boneschi, Veronica Viganò, Raffaele Latocca. U.O. Medicina del Lavoro, AO San Gerardo Monza. [Stress lavoro-correlato e rischi psicosociali. Settore Istruzione](#)”

*Fonte Punto sicuro*

## **VENETO PROGETTO SPERIMENTALE FORMAZIONE IN E-LEARNING**

Una deliberazione della Regione Veneto recepisce l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e approva le disposizioni per la realizzazione di progetti formativi sperimentali in e-learning per i lavoratori del Servizio sanitario regionale.

*Fonte Punto sicuro.*

[VENETO: PROGETTO FORMATIVI SPERIMENTALI IN E-LEARNING](#)

## **PROMEMORIA VISITA MEDICA LAVORATORI EDILI**

Modello di scheda procedurale per i Medici Competenti per la visita periodica dei lavoratori operanti nel settore edile. Il Geom. Silvio Coxe, Amministratore del gruppo su LinkedIn "**Amianto e FAV**", ha scelto di pubblicare sul CATALOGO della **LIBRERIA DIGITALE** dell'Associazione **iCihub Onlus**, un **manuale per i tecnici** sulla sorveglianza sanitaria e, in particolare, un **promemoria per il Medico Competente per le visite dei lavoratori nel settore edile**.

[Potete trovare maggiori informazioni e effettuare il download CLICCANDO QUI](#)

## **SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI AUTOCARROZZERIE**

Il dott. Massimo Pellegrini, (U.F.P.I.S.L.L. Azienda USL Toscana Centro), pubblica un approfondimento per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti nelle autocarrozzerie.

[MEDICO COMPETENTE | Indicazioni operative Autocarrozzeria](#)

## **STRESS LAVORO CORRELATO SCHEDE REGIONE LOMBARDIA**

La Regione Lombardia, in collaborazione con INAIL, nell'ambito del progetto CCM 2013 del Ministero della Salute, ha prodotto una serie di schede sullo Stress lavoro-correlato e dei rischi psico-sociali di diversi settori:

[STRESS | SCHEDE LOMBARDIA RISCHI SETTORE MANIFATTURIERO](#)

[STRESS | SCHEDE LOMBARDIA RISCHI AMBITO SCOLASTICO](#)

[STRESS | SCHEDE LOMBARDIA RISCHI FORZE DELL'ORDINE](#)

[STRESS | SCHEDE LOMBARDIA RISCHI PER LE BANCHE](#)

[STRESS | SCHEDE LOMBARDIA RISCHI PER LA GDO](#)

[COMMERCIO STRESS LAVORO-CORRELATO](#)

[STRESS LAVORO CORRELATO NEL SETTORE HORECA](#)

[STRESS LAVORO-CORRELATO NEL SETTORE TELECOMUNICAZIONI](#)

## **SLC CRITICITÀ LAVORATIVE E SINTOMATOLOGIE**

Slide tecniche a cura del Prof. Costa (Policlinico Milano) e dei Dottori Castellini e Mandredi (Università di Milano) circa le criticità lavorative e manifestazioni sintomatologiche di stress in soggetti con disagio occupazionale. Focus sugli inquadramenti psicodiagnostici.

[STRESS LC | Relazione criticità lavorative e sintomatologie](#)

## **SLC METODOLOGIA PER LE PMI**

Il Dipartimento Sanità e Medicina di Comunità dell'Università degli studi di Verona, ha presentato una metodologia di analisi che nella parte iniziale illustra i percorsi da intraprendere per la valutazione e la gestione del rischio SLC; nella seconda si considerano le differenze della valutazione dello stress lavoro correlato nelle piccole aziende rispetto alle aziende medio-grandi e si propongono numerose esperienze intraprese nelle stesse.

[STRESS LC | Metodologia applicabile piccole aziende](#)

## **SLC UN CASO ANALIZZATO DA UN MEDICO COMPETENTE**

Il Dott. Cristiano Ravalli ha pubblicato un proprio intervento attraverso il quale fornisce una disamina ben mirata su un caso presentatosi in relazione al problema Stress Lavoro Correlato. L'analisi focalizza l'anamnesi del lavoratore, lo studio dei fattori oggettivi della valutazione del rischio e le conseguenze nel presente del lavoratore e la denuncia all'INAIL per la malattia professionale.

[STRESS | Un caso analizzato dal Medico Competente](#)

### **VIDEO SU COME PREVENIRE GLI INFORTUNI IN AGRICOLTURA**

Gli Spisal di Verona e l'Inail hanno preparato un video con una descrizione di alcuni infortuni significativi

[Video - Infortuni in agricoltura: come prevenirli](#)

### **STATO DELL'ARTE E PROSPETTIVE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLE PATOLOGIE ASBESTO-CORRELATE**

Publicato il quaderno n. 15 - Maggio-Giugno 2012 del Ministero della salute sullo stato dell'arte e prospettive in materia di contrasto alle patologie asbesto-correlate.

[Stato dell'arte e prospettive in materia di contrasto alle patologie asbesto-correlate](#)

## LEGISLAZIONE - ACCORDI

Fonte Olympus

### **INCHIESTE SU FALSI CERTIFICATI NELL'AMBITO DEI CORSI SULLA SICUREZZA**

La Repubblica nella cronaca di Milano ha pubblicato un articolo sui Corsi di formazione per la sicurezza e la relativa in chiesta su n11 certificati falsi con i risultati della collaborazione tra Procura, Vigili e ASL per verificare il mancato rispetto della legge che obbliga le aziende a pagare la formazione antinfortunistica. Certificati contraffatti, corsi mal eseguiti, operai in cantiere con in tasca documenti falsi. Le violazioni dell'accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sempre più spesso finiscono in Procura. Sono undici i fascicoli penali aperti fra Milano e altre Procure lombarde su segnalazioni partite dall'ATS milanese (ex ASL) per il mancato rispetto della Legge 81 del 2008, di fatto applicata dal 2012. La norma prevede per le aziende l'obbligo di garantire e pagare ai dipendenti corsi sulle dotazioni e le procedure di sicurezza.

*"La mancata formazione è una delle principali cause degli incidenti sul lavoro", dice Marco Morone, tecnico dell'ATS che si occupa di eseguire i controlli. Le irregolarità rilevate dagli ispettori sanitari, affiancati dalla Polizia locale e coordinati dalla Procura di Milano, sono i più vari. Le segnalazioni, sempre più numerose, a Milano transitano dal dipartimento Salute della Procura, guidato dall'aggiunto Nunzia Gatto, e in parte dal dipartimento Reati contro il patrimonio, coordinato da Riccardo Targetti. Altri fascicoli, nati da segnalazioni dell'ATS milanese, sono aperti dalle Procure di Sondrio, Brescia e Busto Arsizio.*

La legge prevede che, in base al livello di rischio, i lavoratori debbano seguire corsi di durata compresa fra le 8 ore (per gli uffici) e le 16 ore (nell'edilizia). Ogni cinque anni è obbligatorio per le aziende garantire aggiornamenti del corso base. L'ente chiamato a verificare i requisiti delle società che offrono i corsi è la Regione.

*"Quello che segnalano le Procure e gli ispettori sanitari è vero ed evidente. Negli ultimi anni assistiamo al proliferare di corsi online al di fuori di ogni regola, e anche di vere e proprie truffe", dice Mariarosaria Spagnuolo, Responsabile per la Sicurezza sul lavoro di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza. Susanna Cantoni, direttore del dipartimento prevenzione dell'ATS milanese, lancia un appello alle imprese perché "valutino come spendono le proprie risorse, controllando i requisiti delle società a cui affidano compiti delicati come la formazione per la sicurezza".*



Oltre all'eventuale denuncia penale - solitamente con le ipotesi di reato di falso e truffa - per le società sorprese a fare lavorare personale privo di certificati autentici scattano anche sanzioni pecuniarie.

Fonte: [La Repubblica](#) e [Amb.lav](#)

### **MANUTENZIONE STRADALE, ACCORDO PER UNA MAGGIORE SICUREZZA DEI LAVORATORI**

Sarà istituito a breve un tavolo **per la sicurezza dei lavoratori impegnati nei cantieri di manutenzione stradale**. Lo hanno deciso nell'incontro del 21 giugno us Filca-Cisl, Feneal-Uil, Fillea-Cgil e i rappresentanti dei ministeri dei Trasporti e del Lavoro.

La richiesta era stata rinnovata dai sindacati dopo l'incidente del 22 aprile 2016 a Nola (NA), dove un TIR travolse cinque operai che stavano operando su lavori stradali sulla SS n.7 bis uccidendone due.

Il tavolo si occuperà in particolare della formazione professionale dei lavoratori impegnati nella manutenzione stradale e dei dispositivi di sicurezza utilizzati.

### **SICUREZZA LAVORO CAVE, PATTO TOSCANA E PROCURE,**

Siglato in data 6 luglio tra la **Regione Toscana**, le procure di Lucca e Massa e le procure generali di Firenze e Genova un protocollo per la sicurezza sul lavoro e le ispezioni nelle cave.

Il protocollo, che affianca il [piano straordinario per la sicurezza nel settore del marmo](#) nel distretto Apuo-Versiliese approvato lo scorso maggio prevede **vigilanza e ispezioni sulle prassi lavorative**, sul rispetto delle norme e quindi sull'impatto ambientale. Ispezioni affiancate dall'attività di informazione sulla normativa a partire dalla pubblicazione a settembre di linee guida per aziende e imprenditori.

Le ispezioni in due anni dovranno essere **quadruplicate e dovranno arrivare a quota 2.280** controlli in cava e 900 in azienda. Regione con Asl stanziando due milioni di euro assumerà venticinque tecnici del lavoro e otto geologi e ingegneri; mezzo milione di euro per l'acquisto di diciassette fuoristrada. Per supportare l'aumento prevedibile del lavoro delle procure, la Regione metterà a disposizione proprio personale amministrativo sanitario e giovani del servizio civile. Per quanto riguarda i controlli dell'ARPAT "abbiamo in testa un disegno complessivo e il prossimo passo sarà un progetto di vigilanza ambientale omologo a quello sulla sicurezza sul lavoro, ha spiegato il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. Tra gli obiettivi di controllo, ad esempio la "marmettola" che "non deve finire nei fiumi ma essere smaltita correttamente. Fonte [Quotidiano sicurezza.it](#)

Info: [Regione Toscana, sicurezza cave, controlli e sviluppo attività](#)

### **VETRO-LAMPADE: NUOVO ACCORDO CON NOVITA' PER SALUTE E SICUREZZA**

Siglato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto delle industrie del vetro, lampade, display (oltre 27mila addetti impiegati in più di 1.400 imprese), in scadenza al 31 agosto 2016.

In materia di **salute e sicurezza** previsto il coinvolgimento della Rsu/Rlssa nella definizione dei Piani di azione conseguenti alla valutazione dello stress lavoro correlato. Inoltre, grande risalto al ruolo strategico della **formazione**, funzionale sia alla produttività che alla occupabilità, campo nel quale le aziende dovranno investire: infatti con accordi sindacali a livello di stabilimento e con il concorso paritetico dei lavoratori - che utilizzeranno permessi e riposi per un massimo di 1,5 giornate - e delle aziende (con ulteriori 1,5 giornate) si potranno realizzare programmi annuali di formazione.

Novità anche sul fronte dei **diritti individuali**: elevati dagli attuali 120 a 360 i giorni di assenza non computabili **ai fini del comportamento per i lavoratori affetti da patologie oncologiche e da malattie cronico-degenerative; possibilità di cedere gratuitamente, su base volontaria e attraverso accordo sindacale aziendale, riposi e ferie maturate**

da parte di ogni lavoratore a colleghi dipendenti della stessa unità produttiva al fine di consentire loro di assistere i figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti.

Fonte sindacale

### REGOLAMENTO EUROPEO 2016/425: LE NUOVE CATEGORIE DEI DPI

Indicazioni sul nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale. Focus sulle categorie di rischio, sulla valutazione della conformità e sulla documentazione tecnica.

[REGOLAMENTO EUROPEO 2016/425: LE NUOVE CATEGORIE DI RISCHIO DEI DPI](#)

### CAMBIANO LE MISURE PER I LAVORATORI ESPOSTI AI RISCHI DERIVANTI DAGLI AGENTI FISICI

Il Consiglio dei ministri ha pubblicato, sulla G.U. n. 192 del 18 agosto 2016, il [decreto legislativo n. 159 del 1° agosto 2016](#), con il quale, in attuazione della direttiva 2013/35/UE, fornisce le **disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)**.

In particolare, vengono **modificati gli articoli dal 206 al 212** del D.lgs. n.81/2008. Il provvedimento entra in vigore il 2 settembre 2016.

### MODIFICHE CONTENUTI ALLEGATI 3A E 3B, IL DECRETO IN GU 8 AGOSTO

È stato pubblicato in G.U. n.184 8 agosto 2016 il decreto 12 luglio 2016 del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro che riporta *Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori*.

Tre sono sostanzialmente le integrazioni più significative apportate dal decreto, tutte in vigore dal 9 agosto 2016, giorno successivo a quello della pubblicazione in GU.

Chiarimento sull'**invio delle comunicazioni** con la modifica del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del 9 luglio 2012: "all'art. 4, comma 1, **dopo le parole: «esclusivamente per via telematica,» sono inserite le seguenti: «utilizzando unicamente la predetta piattaforma** ". Il riferimento è ovviamente alla piattaforma Inail.

Integrazione all'allegato 3A dal quale viene eliminata la "**firma de lavoratore e la relativa nota 13**". "All'allegato I (Allegato 3A, D.lgs. n. 81/2008) nella parte denominata «Contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione» sono soppresse le parole «Firma del lavoratore» e la nota 13";

L'allegato **3B**, viene sostituito integralmente dal nuovo che riporta alcune variazioni riguardanti il medico competente, le inidoneità e i rischi lavorativi.

**Info:** GU 8 agosto 2016 Decreto 12 luglio modifiche contenuti allegati 3A e 3B

### RECEPITA LA DIRETTIVA 2013/35/UE SUI CEM

La norma pubblicata sulla GU n.192 del 18/8/2016. Adesso attendiamo le Linee Guida.

### LAVORATORI MARITTIMI: MODALITÀ E CONTENUTI DEI CERTIFICATI DI ADDESTRAMENTO

Pubblicato sulla G.U. del 22 agosto 2016 n.195 il D.M. del Ministero della Salute, del 16 giugno 2016, sui contenuti dell'addestramento dei lavoratori marittimi.

Definiti:

- un primo livello di formazione per l'addestramento di primo soccorso sanitario a bordo di navi mercantili del personale navigante marittimo ("first aid");
- un secondo livello di formazione per l'addestramento di assistenza medica a bordo di navi mercantili del personale navigante marittimo ("*medical care*").

Entrambi i corsi devono essere svolti in conformità alle procedure di qualità previste dal manuale della qualità del Ministero della salute, certificate in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

### **FORMAZIONE PROFESSIONALE AUTOTRASPORTO**

Pubblicato sulla G.U. n. 175 del 28 luglio 2016 DECRETO 9 giugno 2016

*Fonte CDL*

[Formazione professionale nel settore dell'autotrasporto.](#)

### **SICUREZZA EDILIZIA, CADUTE DALL'ALTO**

La Regione Toscana ha approvato con delibera il finanziamento per il biennio 2016-2017 del **Piano mirato sicurezza nel settore edile per la gestione della manutenzione delle coperture**, piano per la prevenzione delle cadute centrato sul [portale Copertura Sicura](#).

**Info:** [Regione Toscana, delibera e portale cadute dall'alto](#)

### **REGOLAMENTO SULLA CONSULTAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA INTERNA (PEI)**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato, sulla G.U. n. 170 del 22 luglio 2016, il DM 6 giugno 2016, n. 138 con il **Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora negli stabilimenti.**

### **PROROGA FITOSANITARI A BASE GLYPHOSATE, IL COMUNICATO DEL MINISTERO**

Pubblicato dal Ministero della Salute il 4 luglio 2016, **il comunicato riguardante la proroga dell'autorizzazione di prodotti a base glyphosate.**

Il documento informa che **l'autorizzazione nazionale sui prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva glyphosate è prorogata fino al 31 dicembre 2017**, "fatte salve eventuali decisioni che saranno assunte successivamente alla riunione del prossimo" Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, 11-12 luglio.

La proroga nazionale è **conseguente** a quella stabilita dalla Commissione europea con Regolamento n.1056/2016 del 29 giugno 2016 che ha esteso il periodo di approvazione della sostanza in esame al più tardi al 31 dicembre 2017. Entro quella data la Commissione stessa ricevuto parere Echa dovrà adottare un nuovo regolamento di rinnovo o revoca autorizzazione.

Ricordiamo che il glyphosate rientra nelle sostanze annoverate nel (CE) n.1107/2009 e che **vengono indicate** nell'allegato A del Regolamento UE n. 540/2011 (modificato da Regolamento UE 2015/1885).

"Il suddetto allegato riporta che il periodo di approvazione della sostanza attiva glyphosate scade il **30 giugno 2016** e considerati i ritardi intervenuti a livello comunitario relativamente agli aspetti di classificazione della sostanza attiva stessa, l'eventuale decisione di rinnovo o di revoca a livello comunitario sulla sostanza attiva in questione potrà essere adottata solo successivamente alla predetta scadenza".

*Fonte quotidiano sicurezza*

**Info:** Ministero Salute, comunicato proroga fitosanitari glyphosate

### **REGIONE SARDEGNA, APPROVATO PIANO VIGILANZA 2016 SICUREZZA LAVORO MALATTIE PROFESSIONALI**

Approvato dalla **Regione Sardegna** il **Piano operativo** integrato di vigilanza e prevenzione per il 2016 in **materia salute sicurezza sul lavoro** e indagine sulle malattie professionali.

Il piano è stato approvato dal Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

*Fonte quotidiano sicurezza*

**Info:** Regione Sardegna Piano operativo vigilanza 2016

## **REGIONE LAZIO, FINANZIAMENTI PER AMMODERNAMENTO IMPRESE AGRICOLE**

**Ammodernamento imprese agricole.** Pubblicato dalla **Regione Lazio** un bando derivante dal PSR FEASR Lazio 2014-2020, per *Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni*. Le domande potranno essere presentate entro il **30 settembre 2016**. Per farlo occorrerà utilizzare il [sistema informativo di Lazioeuropa](#).

*Fonte quotidiano sicurezza*

Info: [Regione Lazio, incentivi imprese agricole segnalati su Cliclavoro](#)

## **LINEE GUIDA PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI MANUTENZIONE**

Il progetto di norma U49010620 (date di inizio e termine inchiesta pubblica 4/02/11 e 5/04/11) fornisce le linee guida per qualificare un sistema di manutenzione attraverso una metodologia completa, strutturata e trasversale.

La norma definisce pertanto i requisiti necessari per verificare la conformità del sistema di manutenzione rispetto al contesto in cui opera e in particolare si propone di valutare:

- la coerenza organizzativa del sistema di manutenzione,
- il posizionamento strategico della manutenzione,
- la coerenza delle politiche di manutenzione rispetto alla strategia di manutenzione perseguita,
- il grado di ingegnerizzazione della manutenzione,
- l'osservanza delle normative su sicurezza, salute e tutela ambientale.

La norma tiene inoltre conto delle specificità relative alla natura e alla complessità del sistema di manutenzione soggetto a qualifica. In particolare la norma dettaglia le modalità di esecuzione del processo di qualifica in relazione al fatto che il sistema manutentivo sia interno o esterno.

**Lavori a constatazione; Lavori a corpo; Lavori a misura; Manutenzione ordinaria; Manutenzione straordinaria; Politica di manutenzione**

Draft UNI 11414:2011

[Download testo Requisiti PDF](#)

[File CEM importabile CEM4](#)

[File CEM importabile CEM sito cem4.eu](#)

## **ANALISI NORMATIVA RISCHIO MMC: ISO 11228 E IL METODO NIOSH CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**

Negli ultimi anni, le metodologie adottate nella valutazione dei rischi per la Movimentazione Manuale dei Carichi, hanno creato confusione sia nel web che nella letteratura. Il presente documento si propone di rendere più chiara l'evoluzione nel tempo riguardo l'utilizzo delle varie metodologie di valutazione e le normative vigenti.

### **La norma ISO 11228**

Nel 2003 il comitato tecnico ISO ha elaborato la norma internazionale 11228.

Nel 2009, la commissione tecnica UNI ha giudicato la Norma ISO 11228 idonea da un punto di vista tecnico alle esigenze nazionali e ne ha proposto alla Commissione Centrale Tecnica dell'UNI l'adozione della versione inglese.

La ISO 11228 viene presentata sotto il titolo generale Ergonomics- manual handling, ed è divisa in tre parti:

**ISO 11228-1** Lifting and carrying (sollevamento e trasporto)

**ISO 11228-2** Pushing and pulling (traino e spinta)

**ISO 11228-3** Handling of low loads at high frequency (movimentazione dei carichi leggeri ad alta frequenza)

### **La norma ISO 11228 e il metodo NIOSH**

L'Istituto nazionale per la sicurezza e la salute (NIOSH) è l'agenzia federale statunitense responsabile per la conduzione della ricerca e la formulazione di raccomandazioni per la prevenzione di infortuni e malattie sul lavoro.

NIOSH fa parte dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) presso il Dipartimento di Salute e Servizi Sociali.

#### **La valutazione del rischio nella norma ISO 11228**

La metodologia di valutazione del rischio adottabile per D.Lgs. n. 81/2008, è presente nella ISO 11228, infatti, dopo aver definito i termini, lo scopo e le normative su cui essa si basa, descrive i metodi utilizzati per la valutazione del rischio.

In particolare, le metodologie adottate per la valutazione dei rischi nella norma 11228 sono metodi elaborati dai ricercatori del NIOSH e del LMIC statunitensi:

1. Il Lifting Index di Waters, Putz-Anderson e Garg per quanto riguarda le attività di movimentazione con sollevamento dei carichi.
2. Le tavole di Snook e Ciriello per quanto riguarda le attività di traino e spinta.

Elaborato Certifico S.r.l. [Info e download](#)

#### **RISCHI DA AGENTI FISICI: L'ITALIA SI ADEGUA ALLE NORMATIVE EUROPEE**

Nuove disposizioni per la protezione dai rischi dovuti agli effetti biofisici diretti e indiretti provocati dai campi elettromagnetici

In adeguamento a quanto già in vigore in Europa, il 2 settembre 2016 entra in vigore nel nostro Paese il D.lgs. 159/2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 18 agosto 2016. Tale provvedimento, abrogando la direttiva 2004/40/CE, attua la Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di salute e sicurezza relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.

Tali disposizioni riguardano la protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori dai rischi dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici. Per "campi elettromagnetici" si intendono: campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 Ghz. Gli effetti biofisici diretti comprendono: gli effetti termici, gli effetti non termici e la corrente negli arti.

Il decreto, modificando gli artt. dal 206 al 212 del D.lgs. 81/08, introduce molte interessanti novità riguardo alle modalità di valutazione dei rischi, ai valori di azione, ai limiti di esposizione professionale e agli obblighi dei datori di lavoro nonché sugli effetti non solo sanitari ma anche sensoriali (ed è una novità) dei campi elettromagnetici. Le nuove disposizioni richiedono pertanto competenze nuove da parte di consulenti, formatori ed RSPP che devono dimostrare qualificazioni e specifiche conoscenze in materia, come previsto esplicitamente dall'art.181 del D.lgs. 81/08.

*Fonte Aifos*

[FAI CLIC QUI](#) per scaricare il testo del D.lgs. 159/2016. -

## DOCUMENTAZIONE

**MARCHE: LA TUTELA DEI PORTALETTERE**

Si segnala che le **portalettere** che utilizzano per la consegna della posta il motorino potranno chiedere l'interdizione post parto fino al settimo mese del nascituro.

Lo prevede il Documento di Valutazione dei Rischi.

Resta aperto il problema della estensione di tale obbligo anche a chi guida un automezzo

*Fonte sindacale*

**IL MEPA APRE AI LAVORI PUBBLICI**

Dal 1° luglio 2016, sono stati pubblicati i nuovi bandi per l'abilitazione di esecutori di "Lavori di manutenzione". .

Infatti in relazione alla facoltà introdotta dalla Legge di stabilità 2016, Amministrazioni e imprese potranno negoziare sul Portale Acquisti in Rete non solo acquisti di beni o servizi, ma anche **appalti di lavori**, con tutti i vantaggi in termini di semplificazione, rapidità e trasparenza legati all'utilizzo di uno strumento smaterializzato.

Le imprese possono già inviare la domanda di abilitazione e potranno rispondere alle Richiesta di offerta delle Amministrazioni per appalti di lavori fino a 1 milione di euro.

I bandi sono stati organizzati sulla base della specificità delle opere oggetto di manutenzione: dalle opere edili ai beni del patrimonio culturale, dalle opere stradali, ferroviarie e aeree a quelle idrauliche, marittime e delle reti gas, dagli impianti al settore ambiente e territorio, per finire con le opere specializzate.

Per ciascun Bando, gli operatori economici si possono abilitare per l'esecuzione di lavori con importi inferiori a euro 150.000 (in tal caso attestando il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n.207/2010) oppure per lavori con importi pari o superiori a euro 150.000 (attestando la relativa qualificazione SOA).

Ricordiamo alle imprese che il MEPA è il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e in seguito all'entrata in vigore del D.L. n. 52/12, convertito poi nella legge 94/12, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di ricorrere al MEPA per forniture di beni/servizi/lavori che siano presenti tra le categorie dei bandi pubblicati.

*Fonte Confartigianato*

DAL 1° LUGLIO IL MEPA SI APRE AI LAVORI PUBBLICI, GRANDI OPPORTUNITA' PER LE IMPRESE

**VALUTAZIONE DEI RISCHI: ADEMPIMENTO BUROCRATICO O STRUMENTO DI SICUREZZA?**

Un manuale di autodifesa del datore di lavoro prodotto dall'ULSS 9 di Treviso si sofferma sulle criticità del documento di valutazione dei rischi. Un documento che può diventare mero "adempimento burocratico".

ULSS 9 Treviso, "Manuale di autodifesa del datore di lavoro":

[Capitolo 0.0 - Il manuale;](#)

[Capitolo 1.3 - Burocrazia e valutazione dei rischi;](#)

[Link al work in progress del manuale di autodifesa...](#)

[Leggi gli altri articoli di Punto Sicuro sulla valutazione dei rischi.](#)

**RICERCA INAIL SULLA FIGURA DEL FORMATORE IN SSL**

Pubblicazione dell'INAIL su [qualificazione formatore inail.pdf](#) - [drive.google.com](#)

**BANDO ISI AGRICOLTURA: 45MLN A FONDO PERDUTO**

Per le PMI del settore dell'agricoltura interessate ad investire nella sicurezza sui luoghi di lavoro: l'INAIL ha dato notizia dello stanziamento di **45 milioni di euro** per il **Bando ISI-Agricoltura 2016**, finanziamento sostenuto da INAIL (25 milioni di euro) e Ministero del Lavoro (20 milioni di euro) per incentivare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio di

macchine e trattori caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore e il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende.

**Imprese beneficiarie:** sono le società agricole e le società cooperative operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli e in possesso dei requisiti specificati nel bando.

**Investimenti finanziabili:** Sono finanziabili gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole o forestali caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore e il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende, nel rispetto del regolamento 702/2014 della Commissione europea.

I progetti finanziati dal Bando ISI-Agricoltura 2016, in particolare, possono prevedere l'**acquisto** o il **noleggio con patto di acquisto** di due beni al massimo, da associare secondo questo schema:

Un trattore agricolo o forestale più una macchina agricola o forestale dotata o meno di motore proprio;

Una macchina agricola o forestale dotata di motore proprio più una macchina agricola o forestale non dotata di motore proprio;

Due macchine agricole o forestali non dotate di motore proprio.

I termini di realizzazione del progetto finanziato sono diversificati:

180 giorni nel caso di acquisto diretto dei mezzi agricoli o forestali;

365 nel caso di noleggio con patto di acquisto.

Compilazione domande dal 10 novembre 2016 al 20 gennaio 2017. La **procedura** di assegnazione degli incentivi, così come avviene per il Bando ISI, è del tipo **valutativa "a sportello"** e terrà conto dell'**ordine cronologico** di presentazione delle domande.

**Contributi:** I finanziamenti, fino a 60mila euro per azienda, verranno concessi a fondo perduto, con budget ripartito a livello regionale e provinciale e in due assi di intervento:

Uno da 5 milioni di euro, riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria;

L'altro da 40 milioni, destinato alla generalità delle imprese agricole.

Ogni azienda può presentare **una sola domanda e per uno solo dei due assi** di finanziamento previsti. Il **contributo in conto capitale** coprirà il 50% delle spese ammissibili sostenute e documentate dalle imprese agricole dei giovani agricoltori e il 40% dei costi sostenuti da tutte le altre aziende.

I progetti da finanziare devono essere tali da comportare un contributo compreso tra un minimo di 1.000 euro e un massimo di 60mila. I fondi saranno erogati dopo la conclusione del progetto, ma nel caso di contributi superiori a 30mila euro è possibile richiedere un anticipo pari a metà dell'importo, che sarà concesso previa costituzione di garanzia fidejussoria a favore dell'INAIL. L'anticipo, però, non può essere concesso per i progetti che prevedono il noleggio con patto di acquisto.

**Scadenze:** Ai progetti presentati dalle aziende verrà attribuito un **punteggio**, sulla base di una serie di parametri, la soglia di ammissibilità minima è di 100 punti. Conclusa la fase di compilazione, le aziende che avranno raggiunto o superato questo punteggio potranno inviare la propria domanda attraverso lo **sportello informatico**.

Fonte: **INAIL**.

### **MIN.LAVORO: MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ESONERATIVO ADDETTI LAVORAZIONI CON TASSO INAIL PARI O SUPERIORE AL 60 PER MILLE**

La Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la [nota n. 5113 del 26 luglio 2016](#), con la quale fornisce le modalità di versamento del contributo esonerativo (pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato), in caso di autocertificazione all'esonero dal computo nella quota di riserva degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o

superiore al 60 per mille (art. 5, co 3-bis, Legge n. 68/1999).

### **RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO, ALL'INAIL UN CONVEGNO NAZIONALE SU ESPERIENZE, MONITORAGGIO E PROSPETTIVE DI SVILUPPO**

L'evento che si è svolto il 14 luglio 2016 a Roma, ha approfondito gli aspetti più rilevanti del progetto CCM 2013 "*Piano di monitoraggio e d'intervento della valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato*", finanziato dal Ministero della Salute e coordinato dall'Inail. Lucibello: "*l'attenzione ai rischi emergenti nella strategia di prevenzione dell'Istituto*".

Un'occasione di confronto per verificare, approfondire e discutere dei risultati e dell'impatto della specifica metodologia Inail per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato. Questo uno dei principali obiettivi del convegno nazionale che si è svolto il 14 luglio a Roma, presso la direzione generale dell'Istituto. Il progetto "Piano di monitoraggio e d'intervento della valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato", coordinato dal Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale (Dimeila) dell'Inail con il coinvolgimento di 16 Regioni/Province autonome e di due università, a distanza di cinque anni sta raccogliendo ottimi risultati e in autunno sarà aggiornato per permettere a molte aziende italiane di aggiornare la metodologia di controllo di questo particolare e diffuso 'rischio emergente'. In Italia, l'attuale quadro normativa di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81 /2008 e s.m.i.) identifica lo Stress lavoro-correlato (SLC) come uno dei rischi oggetto di valutazione e conseguente adeguata gestione da parte delle organizzazioni (in recepimento dell'Accordo europeo 2004), predisponendo, tramite la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro, indicazioni procedurali minime utili ai fini valutativi. In tale contesto, l'INAIL ha proposto nel 2011 un percorso metodologico per la valutazione e gestione del **rischio SLC**, sostenibile e di facile utilizzo per le aziende, basato su approcci partecipativi e strumenti scientificamente validi. Dopo circa 6 anni dalla emanazione delle indicazioni della Commissione consultiva, si è resa opportuna una verifica dello stato di attuazione dell'obbligo di valutazione dello SLC, attraverso un piano di monitoraggio nazionale anche al fine di offrire modelli di intervento con ricadute immediate nell'ottica dell'implementazione del livello di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il progetto, finanziato nell'ambito del programma CCM 2013 del Ministero della salute, ha rappresentato un momento di verifica oltre che dello stato di attuazione dell'obbligo di valutazione come, peraltro, identificato nel Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 anche dell'efficacia e dell'impatto della metodologia INAIL. In aggiunta, è stata prevista la messa a punto e sperimentazione di strumenti integrativi riadattati ad alcune specificità aziendali e di comparto.

Il progetto, coordinato dal Dipartimento di medicina, epidemiologia e igiene del lavoro e ambientale (DiMEILA) dell'INAIL, con il coinvolgimento di 14 Regioni, delle Province autonome e di 2 Università, ha permesso d'intensificare la collaborazione con i servizi di prevenzione delle aziende sanitarie regionali per lo sviluppo di azioni coordinate nella gestione di tale rischio. I risultati derivanti dal progetto potranno, altresì, fornire un contributo concreto all'eventuale aggiornamento delle indicazioni della Commissione consultiva. Lo studio è stato condotto su 124 aziende che hanno implementato tutto il percorso metodologico INAIL, corrispondenti a 292 gruppi omogenei (**292 liste di controllo e 4.500 questionari**) al fine di:

1. esplorare l'utilità e l'efficacia dell'approccio metodologico e degli strumenti offerti;
2. investigare le modalità con cui è stato applicato il percorso metodologico, in termini di coinvolgimento dei lavoratori, motivazioni sottese alla valutazione approfondita, tipi di interventi sviluppati, ecc.

La raccolta dei dati ha previsto un questionario articolato in 22 domande relative a tutte le fasi del percorso metodologico. Le informazioni raccolte sono state poi incrociate con gli esiti delle due fasi di valutazione. I risultati mostrano che alcuni elementi del percorso metodologico sono legati in maniera significativa a differenze negli esiti delle fasi di valutazione e, pertanto, sembrerebbero influire sull'efficacia del percorso; ad esempio: lo sviluppo della fase propedeutica alla valutazione, il coinvolgimento dei lavoratori e/o dei



Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), l'erogazione di specifica formazione/informazione ai soggetti coinvolti.

Fonte CdL

**Rischio stress lavoro-correlato monitoraggio e prospettive di sviluppo**

**ATTENZIONE IL DOCUMENTO PDF È DI CIRCA 42 MB**

### **INVALIDITÀ, INDENNITÀ INAIL SENZA IRPEF**

Niente tasse sulle **rendite INAIL** per **invalidità** permanente a seguito di **infortuni** sul lavoro o malattie professionali: si tratta di un **trattamento risarcitorio** per il danno alla salute o all'integrità fisica del lavoratore. Si paga invece l'IRPEF sulle indennità giornaliere per invalidità temporanea assoluta che hanno una funzione sostitutiva o integrativa del reddito. Il chiarimento è contenuto nella risposta del Ministero dell'Economia all'interrogazione del 29 giugno 2016 alla Camera.

L'amministrazione finanziaria, si legge nella risposta del Ministero (richiamando tra gli altri la *circolare 326 del 1997* e relativi documenti di **prassi**):

*«Ha più volte precisato che le indennità risarcitorie derivanti da **invalidità permanenti** o da **morte**, sono escluse da tassazione IRPEF», perché «hanno la finalità di reintegrare il patrimonio» o di «risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (cosiddetto danno emergente)».*

In altri termini, **non si paga l'IRPEF** sulle:

*«Indennità risarcitorie erogate a fronte della perdita economica subita e che si concretizza in una diminuzione del patrimonio». Tecnicamente, il caso in cui invece si paga l'imposta – perché il trattamento ha funzione sostitutiva o integrativa del reddito oppure per risarcire un'invalidità o inabilità temporanea – si definisce *lucro cessante*. Restano quindi **imponibili**:*

*«Le somme corrisposte al contribuente in sostituzione di mancati guadagni, sia presenti che futuri, purché riconducibili alle categorie reddituali di cui all'articolo 6, comma 1, del TUIR».*

I mancati guadagni possono riguardare le seguenti tipologie di reddito: redditi fondiari, di capitale, da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, reddito d'impresa, redditi diversi.

L'**interrogazione** ha chiesto al ministero di prendere **iniziative normative** per:

*«stabilire, in linea con quanto già accertato in sede giurisprudenziale, che la rendita per infortunio sul lavoro o malattia personale erogata dall'INAIL ai sensi del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965), ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante e pertanto è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente ai fini delle imposte sui redditi». Obiettivo: tutelare «definitivamente gli oltre 800mila titolari di rendita da eventuali provvedimenti futuri di diverso indirizzo».*

L'interrogazione contiene una serie di riferimenti a **casi specifici**, come l'esclusione delle rendite INAIL dai redditi valutabili (ex articolo 23 legge 41/1986) ai fini della determinazione del reddito familiare del soggetto richiedente gli **assegni familiari** (ministero del Lavoro, Divisione III, protocollo 1441 del 31 marzo 1987 e ministero del Tesoro, protocollo 129430 del 10 settembre 1987), l'esclusione della rendita (ex articolo 28 della stessa legge 41/1986) dal reddito valutabile per la concessione dell'esenzione dai **ticket sanitari** (ministero della Sanità, circolare del 20 maggio 1987).

Fonte: *interrogazione alla Camera*

### **SICUREZZA PREVENZIONE INCENDI IMPIANTI DEMOLIZIONE AUTO, VOLUME INAIL**

Pubblicato da Inail uno studio realizzato dalla Contarp sulle misure di sicurezza necessarie nella conduzione di attività di **demolizione di Veicoli fuori uso VFU**, sui rischi per gli operatori derivanti da incendi ed esplosioni. Un volume dedicato in particolare ai gestori

degli impianti e che rientra in un ampio progetto di ricerca che Contarp conduce sul settore gestione rifiuti.

Fonte *quotidiano sicurezza*

Info: [La sicurezza antincendio per gli operatori degli impianti di demolizione VFU esistenti](#)

### **INAIL: PUBBLICATO VOLUME SUL RISCHIO FISICO NEL SETTORE DELLA BONIFICA DEI SITI INDUSTRIALI DI ORIGINE NON NUCLEARE CONTAMINATI DA RADIAZIONI IONIZZANTI**

Il volume "Il rischio fisico nel settore della bonifica dei siti industriali di origine non nucleare contaminati da radiazioni ionizzanti" edito dall'Inail cura sia l'aspetto divulgativo, per far conoscere la materia a chi si avvicina per la prima volta, sia l'aspetto tecnico per quegli operatori che si occupano già della sicurezza e della gestione del rischio fisico dovuto a radiazioni ionizzanti.

Fonte: [INAIL](#)

## SENTENZE

### **DA OLYMPUS**

#### **PROCESSO ETERNIT**

Il processo Eternit del tribunale di Torino a Stephan Schmidheiny, accusato di omicidio volontario per la morte da amianto di 258 persone, può andare avanti.

E' quanto discende da una decisione della Corte Costituzionale sul "ne bis in idem", principio per cui non si può essere processati due volte per lo stesso fatto. Schmidheiny era stato prosciolto per prescrizione da una precedente accusa di disastro ambientale doloso. Dichiarando incostituzionale una sorta di automatismo contenuto nel codice, la Consulta riconosce più discrezionalità al giudice. ANSA 21/07/2016

#### **ISOCHIMICA: GUP AVELLINO RINVIA A GIUDIZIO 27 DEI 29 INDAGATI PRIMA UDIENZA PROCESSO FISSATA PER IL PROSSIMO 9 DICEMBRE**

Il Tribunale di Avellino ha rinviato a giudizio 27 delle 29 persone indagate per il disastro dell'Isochimica: a vario titolo devono rispondere di omicidio colposo plurimo, lesioni dolose, disastro ambientale, omissione di atti di ufficio e omesso controllo.

La prima udienza del processo è stata fissata il prossimo 9 dicembre. (ANSA 21/07/2016).

#### **MORIRE DI AMIANTO È COME IL TERRORISMO. CONDANNATO IL MINISTERO DELLA DIFESA. RISARCIMENTO DA 500 EURO AL MESE**

Morire in servizio per colpa dell'esposizione all'amianto equivale per un militare a essere vittima del terrorismo. È quanto ha stabilito il Tribunale di Cagliari con una sentenza che ha equiparato il caso di un militare della marina militare, capitano di vascello del genio navale, morto per mesotelioma pleurico, dopo 32 anni di servizio, e una lunga esposizione all'amianto a una vittima del Terrorismo e della criminalità organizzata. Il tribunale ha condannato il ministero della difesa a pagare in favore di tutti i familiari del militare deceduto l'assegno vitalizio di 500 euro al mese, come previsto per le vittime del terrorismo; ovvero quasi il doppio rispetto all'importo che era già stato riconosciuto dal ministero (pari a 258 euro circa) dovuto alle vittime del dovere.

A renderlo noto - secondo quanto riportato dall'agenzia Askanews - è stato l'osservatorio nazionale sull'amianto, per il quale i giudici hanno ritenuto che il militare "non sia stato solo vittima del dovere, ma anche di uno stato che non ha saputo tutelarlo durante la sua carriera professionale al servizio del suo paese, esponendolo a condizioni di vita e lavoro che hanno segnato il suo destino".

Il capitano di vascello del genio navale, Francesco Paolo Sorgente, è stato in servizio nella marina militare dal 12 marzo 1968 fino al 30 gennaio 2000, e nello svolgimento delle sue funzioni è stato professionalmente esposto a polveri e fibre di amianto che hanno determinato l'insorgenza del mesotelioma che ne ha provocato la morte il 25 gennaio 2009.

La marina militare italiana, ricorda l'osservatorio, aveva già dovuto ammettere che il capitano sorgente è deceduto per via dell'amianto inalato in 32 anni di servizio e quindi lo aveva riconosciuto vittima del dovere, liquidando alla sua morte le prestazioni assistenziali in favore della vedova e dei figli.

L'avvocato Ezio Bonanni, difensore della vedova e dei familiari, aveva però sostenuto che dovessero essere invece riconosciute le prestazioni dovute alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo. Infatti, il capitano sorgente risulta parte offesa anche nel procedimento penale pendente presso il tribunale di Padova a carico di alti ufficiali imputati del reato di omicidio colposo. Processo nell'ambito del quale, i familiari sono costituiti parte civile e hanno ottenuto la citazione del ministero della difesa come responsabile civile.

L'avvocato Bonanni ha quindi costituito in mora il ministero della difesa per ottenere l'integrale risarcimento dei danni, intraprendendo un'ulteriore azione giudiziaria al tribunale di Cagliari (luogo di residenza dei familiari del militare nel frattempo è deceduto) per ottenere la condanna del ministero della Difesa all'erogazione delle maggiori prestazioni dovute per effetto dell'equiparazione alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo.

Con una sentenza del 22 giugno 2016, il tribunale di Cagliari ha accolto il ricorso, condannando il ministero della difesa a pagare in favore di tutti i familiari del militare deceduto l'assegno vitalizio di 500 euro al mese.

Secondo Bonanni la morte del capitano sorgente, dovuta a condotte che integrano il reato di omicidio colposo, in nulla differisce rispetto ai casi per i quali la vittima muore per via di azioni della criminalità organizzata e terroristiche: "come qualificare infatti la condotta di uno stato il quale in tempo di pace fa registrare al 2008 tra i soli militari 621 casi di morti per mesotelioma?", dichiara il legale.

"Le vittime dell'amianto e in caso di decesso i loro familiari -ha proseguito il legale - hanno diritto ad essere equiparate alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, oltre a essere vittime del dovere, proprio alla luce della contestazione di reato formulata dalla procura della repubblica di Padova (omicidio colposo). Infatti, non si capisce perché in tempo di pace possano considerarsi vittima del dovere i militari che si ammalano o perdono la vita (621 sono deceduti solo a causa del mesotelioma) unicamente perché è stato usato amianto senza alcuna precauzione e con la violazione delle regole di sicurezza. Per questo motivo auspichiamo che il ministero istruisca al più presto le pratiche in giacenza e liquidi in favore di coloro che sono stati riconosciuti il miglior trattamento riservato alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo", ha concluso Bonanni.

*Fonte Huffington Post 06/07/2016*

### **MORTO PER L'AMIANTO, CONDANNATE LE FERROVIE COSTRETTE A RIFONDERE 170MILA EURO ALL'INAIL, CHE PAGÒ LA RENDITA EROGATA AL DIPENDENTE**

NELLA sempre più ampia casistica dei verdetti giudiziari con i quali viene affrontato il tema della rivalsa per l'esposizione all'amianto e i decessi da questa indotti si inserisce ora una sentenza della Corte di appello che certifica la tenuta di un pronunciamento-pilota del giudice del lavoro spezzino Gabriele Romano.

La vicenda chiama in causa Rete Ferroviaria Italiana Spa, erede, nel bene e nel male, delle Fs e, quindi, anche della responsabilità pregressa, che viene dal lontano: la mancata adozione di misure di prevenzione per preservare i lavoratori dalle inalazioni delle fibre killer negli ambienti in cui esse circolavano, per effetto della presenza dell'amianto.

MA, nella vertenza giudiziaria in questione, non sono stati familiari del lavoratore deceduto a promuovere l'offensiva legale, bensì l'Inail, l'istituto nazionale assicurativo per gli infortuni sul lavoro per le indennità erogate al lavoratore quando era in vita in virtù, appunto, dell'esposizione all'amianto e delle patologie sofferte. Insomma, un'azione di rivalsa, nei confronti delle Ferrovie per le negligenze accertate. Queste, si badi bene, non sono state riferite all'impianto normativo venutosi a generare una volta venute tragicamente a galla le conseguenze dell'esposizione all'amianto ma, bensì, ad un Dpr risalente al lontano 1956, là dove questo imponeva, negli ambienti di lavoro - interessati alla circolazione delle polveri - l'adozione di aspiratori e mascherine di protezione. Nel caso specifico il lavoratore spezzino, poi morto a causa del mesiotelioma pleurico, aveva lavorato presso le Grandi Officine Riparazioni delle Fs di Torino dove, è emerso dall'istruttoria, venivano montate le coibentazioni a base di amianto.

Quando la causa promossa dall'Inail nei confronti di ReteItalia si era incardinata alla Spezia, il lavoratore era ancora in vita. E' poi deceduto nell'ottobre del 2015, all'età di 68 anni, nella more della causa dall'appello dopo la sentenza con la quale il giudice spezzino Gabriele Romano, accogliendo le tesi del legale dell'Inail, l'avvocata Antonella Iannucci, aveva condannato Rete Italia al risarcimento dell'Istituto per le rendite erogate a favore del lavoratore esposto. Un conto ad 180 mila euro, con corredo del pagamento delle spese processuali. Tutto ora confermato dalla Corte di appello, che ha rinunciato al ricorso in Cassazione. Ha infatti pagato a tamburo battente.

*Fonte La Nazione*

### **AMIANTO: RISARCIMENTO 350MILA EURO A OPERAIO ARSENALE TARANTO**

Il Ministero della Difesa è stato condannato dal Tribunale di Taranto a pagare un risarcimento di 350.000 euro per danno biologico agli eredi di un operaio che ha lavorato come saldatore per oltre 30 anni nell'Arsenale della Marina militare di Taranto ed è morto per cancro polmonare a causa dell'inalazione di polveri di amianto respirate in officina e a bordo delle navi militari.

Lo rende noto 'Contramianto e altri rischi onlus' che ha assistito i familiari dell'operaio deceduto ricostruendo la carriera lavorativa e la correlazione tra tumore ed esposizione all'amianto.

"A tre anni dall'azione giudiziaria contro il Ministero della Difesa - spiega in una nota il presidente dell'associazione Luciano Carleo - il Tribunale ha considerato l'operaio vittima del dovere. E' una sentenza apripista di riconoscimento di vittima del dovere anche per i dipendenti civili del Ministero della Difesa, a cui è stato ingiustamente negato il beneficio assistenziale". La famiglia dell'operaio è stata assistita dagli avvocati Cataldo Fornari e Daniele Maranò.

"Nel corso del processo - sostiene Carleo - i legali hanno provato l'esistenza del danno alla salute, la mancata adozione di adeguate misure di sicurezza da parte del datore di lavoro, nonché il nesso casuale tra la malattia e la nocività dell'ambiente lavorativo determinata dall'inadempimento datoriale, mentre il Ministero della Difesa non ha dimostrato di aver adottato tutte le cautele necessarie a prevenire il danno".

*Fonte ANSA*

### **AMIANTO IN METRO A MILANO: PARENTI VITTIME AMMESSI PARTI CIVILI IL 25 OTTOBRE LA DISCUSSIONE IN AULA SUL RESPONSABILE CIVILE**

I familiari delle ex dipendenti Atm rimasti uccisi o lesionati dalla presenza di fibre di amianto nei tunnel della metropolitana e nei depositi destinati al ricovero dei mezzi di superficie sono stati ammessi come parti civili nel procedimento a carico di due direttori generali della municipalizzata milanese dei trasporti. Elio Gambini e Roberto Massetti - questo il nome dei due manager, il primo dg Atm dal 1988 al 1995 e il secondo dal 1995 al 2001 - sono imputati per omicidio colposo e lesioni gravi per sei casi di morte e due di lesioni tra i dipendenti della municipalizzata milanese. Stando all'accusa ipotizzata dal

Pm Maurizio Ascione, non avrebbero fatto nulla per salvarli dalle "importanti rilasci di fibre" di amianto presente "in maniera massiccia" nei loro luoghi di lavoro. Il gup di Milano, Ilaria De Magistris, titolare del procedimento attualmente in fase di udienza preliminare, ha inoltre accolto la richiesta dei familiari della vittime di citare Atm come responsabile civile. La questione verrà affrontata con una discussione in aula nell'udienza del 25 ottobre. Milano, 5 lug.

*Fonte askanews*

### **AMIANTO: UN ANNO RECLUSIONE E 1 MLN EURO PER MORTE OPERAIO LAVORÒ PER LA MANUTENZIONE DEI TETTI DEGLI OSPEDALI IN TRENTINO**

Condanna a un anno di reclusione, sospeso, e a un risarcimento di oltre un milione di euro per la morte di un operaio a causa dell'amianto.

Arrivata ieri per Fernando Cioffi, ex presidente dell'Ospedalino degli angeli di Trento per il decesso, avvenuto nel 2009 per un tumore, di Paolino Tonidandel, 67 anni, manutentore di Fai della Paganella. L'uomo lavorò per un totale di 37 anni sui tetti prima dell'ex ospedalino di via della Collina, poi di quello di Mezzolombardo, tra il 1976 e il 1982. Il mesotelioma pleurico gli venne diagnosticato nel 2008. Proscioglimento iniziale dall'accusa di omicidio colposo per Cioffi e per Vittorio Fronza, ex dirigenti dell'istituto ospedaliero, che governava la sanità locale prima della creazione dell'Apss (Azienda provinciale per i servizi sanitari), dopo l'indagine partita su segnalazione dell'Inps per malattia asbesto-correlata. Per quattro dei sei indagati iniziali, uno dei quali era deceduto, era stata disposta intanto l'archiviazione. La Cassazione aveva poi accolto nel 2014 il ricorso dei legali della famiglia Tonidan del, ma nel frattempo anche Fronza era deceduto. Ieri la sentenza immediatamente esecutiva, con pagamento a carico dell'Apss, del giudice Enrico Borrelli per Cioffi, che assegna 533.000 euro a testa ai due figli dell'operaio.

*Fonte ANSA*

### **AMIANTO A SCALA: GUP CITA PER EVENTUALI DANNI COMUNE MILANO - ANCHE FONDAZIONE RESPONSABILE CIVILE. MORTO PIANISTA, 9 I CASI**

Il gup di Milano Alessandra Simion ha citato come responsabili civili, che potrebbero essere chiamati a risarcire i danni in caso di condanne, il Comune di Milano e la Fondazione Teatro alla Scala nell'ambito dell'udienza preliminare a carico di quattro ex sindaci del capoluogo lombardo, Carlo Tognoli, Paolo Pillitteri, Giampiero Borghini e Marco Formentini, e di altre cinque persone per la vicenda di alcuni lavoratori morti o che si sono ammalati di mesotelioma pleurico a causa, secondo l'accusa, della presenza di amianto al Piermarini prima che venissero effettuate le bonifiche dei locali.

Nel frattempo, tra l'altro, un ex pianista è morto a fine giugno e, dunque, sono saliti a nove i casi di omicidio colposo contestati dal pm Maurizio Ascione, assieme ad un caso di lesioni che riguarda un ex fonico che si è ammalato. Tra gli imputati figurano gli ex primi cittadini Tognoli, Pillitteri, Borghini e Formentini, e anche Carlo Fontana, sovrintendente della Scala dal 1990 al 2005.

Oggi il giudice ha ammesso anche la costituzione come parti civili dei familiari dei lavoratori morti (tra loro anche Luciana Patelli, cantante lirica) e dell'uomo malato, oltre che quelle dell'Agenzia di Tutela della Salute Città Metropolitana di Milano, dell'Inail e del sindacato Cub. Sono state le parti civili a chiedere la citazione per gli eventuali danni dell'amministrazione comunale e della Fondazione Teatro alla Scala.

Citazione che è stata disposta dal gup, anche se poi i due enti potrebbero chiedere l'esclusione dal procedimento e in quel caso il giudice dovrà pronunciarsi di nuovo.

Le accuse a carico degli imputati sono di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime e le contestazioni partono dal 1986.

Gli ex sindaci sono indagati in qualità di presidenti della Scala e quindi, come proprietari, secondo l'accusa, avrebbero avuto una serie di poteri tra cui quello di vigilanza sulla

tutela ambientale. Il prossimo 12 ottobre interverrà il Pm per ribadire la richiesta di processo, mentre il 20 ottobre, dopo gli interventi delle difese, il gup deciderà.

*Fonte ANSA*

### **ILVA: INDAGINE SU GESTIONE DISCARICA, QUATTRO INDAGATI**

I finanziari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di finanza di Taranto, su delega del Pm della procura ionica Lanfranco Marazia, hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini a quattro direttori pro-tempore dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto e all'Ilva in amministrazione straordinaria per reati ambientali riferibili, specificamente, all'ipotesi di illecita gestione di una "discarica di rifiuti speciali, pericolosi ed ecotossici (classificati HP14 ai sensi del Regolamento 1357/2014 Ue), solidi e liquidi, rinvenuti in un'area interna all'opificio di circa 2.000 metri quadrati".

L'attività è stata sviluppata successivamente al sequestro di cinque vasche di raccolta di liquidi e solidi provenienti dall'impianto di laminazione dell'acciaio denominato Slabbing1 – Bra1, dismesso negli anni 1983-1984, contenenti circa 2.000 metri cubi di rifiuti oleosi contraddistinti dal codice Cer 160708; 33 bulks da 1.000 litri ciascuno contenenti rifiuti liquidi oleosi, in parte classificati come quelli precedenti; 30 sacconi in materiale sintetico contenenti rifiuti solidi dichiarati come "scarti della rottamazione" di tubazioni di gas coke, rimossi nello stesso stabilimento.

Per il reato di gestione non autorizzata di una discarica di rifiuti speciali, pericolosi ed ecotossici, è "ravvisabile la responsabilità amministrativa di Ilva in amministrazione straordinaria, in aggiunta alla responsabilità penale di quattro direttori pro-tempore dello stabilimento siderurgico di Taranto, le cui condotte illecite hanno comunque prodotto vantaggi alla stessa società".

Lo precisano i finanziari del Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Taranto, che hanno proceduto alla notifica degli avvisi di conclusione delle indagini.

Nonostante l'Ilva in amministrazione straordinaria "da circa 4 mesi abbia richiesto ed ottenuto - aggiungono le Fiamme gialle - autorizzazione ad eseguire la bonifica dell'area in sequestro, al momento la stessa non è stata ancora avviata". I reati contestati sono quelli di stoccaggio non autorizzato e abbandono continuato di rifiuti speciali pericolosi; gestione di discarica non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi; violazione della disciplina sul trattamento delle acque meteoriche di dilavamento; miscelazione clandestina di rifiuti; omessa bonifica delle aree in sequestro contestato all'attuale direttore di stabilimento.

*Fonte ANSA*

### **RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE E DEL DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE PER MANCANZA DI MISURE IDONEE ALLO SMALTIMENTO DI MATERIALI PERICOLOSI – CASSAZIONE PENALE SEZIONE 4, 8 LUGLIO 2016 N. 28560**

La Suprema Corte in questa sentenza, si è così espressa: «il nucleo dell'insorgere e dello sviluppo delle fiamme, e quindi della morte del R.P., andava rintracciato nella organizzazione, o meglio nella totale disorganizzazione del cantiere sul piano della sicurezza: il contenitore da cui era sprigionato il fuoco era stato abbandonato, con il suo contenuto pericoloso, senza alcun controllo, senza alcuna attenzione sulla sua collocazione, senza alcuna sorveglianza su chi lo aveva riempito, senza il rispetto di ogni regola di elementare prudenza che avrebbe dovuto imporre in primo luogo di utilizzare non certo un secchio in plastica, materiale anch'esso facilmente infiammabile, e poi comunque di svuotarlo ovvero di riporlo in una zona destinata allo smaltimento, lontana da un possibile contatto con persone o cose. I residui delle colle e in genere delle lavorazioni dei materiali potenzialmente pericolosi avrebbero dovuto essere smaltiti e portati via giornalmente, mentre in cantiere non vi era nessuno incaricato in concreto della loro rimozione. A ciò andava aggiunta la inesistenza di un qualunque sistema di protezione antincendio all'interno del cantiere, e ciò nonostante l'uso di materiali infiammabili intrinsecamente pericolosi: il rischio non era in alcun modo governato,

come dimostrato dall'improvvisato intervento dell'operaio per spegnere le fiamme, a mezzo di un estintore, peraltro scarico e comunque non utilizzabile sulle persone, e due sacchi di cemento mezzi pieni. In conclusione, nel cantiere vi era mancanza assoluta di misure di sicurezza (nonostante fossero accaduti altri incidenti) ed era stata omessa ogni informazione e formazione degli operai sui rischi delle singole fasi di lavorazione. Non si era trattato quindi di un evento eccezionale, attribuibile al comportamento imprudente dell'operaio che aveva "gettato acqua sul fuoco" ma di un evento ascrivibile alle gravi e stabili omissioni della catena di sicurezza del cantiere e, segnatamente, delle prescrizioni in tema di prevenzione e protezione antincendio.»

*Fonte: Olympus.uniurb*

### **INIDONEITÀ DEL DVR – CASSAZIONE PENALE SEZ. IV SENTENZA N.1036 DEL 13/01/2016**

Infortunio occorso ad un tornitore. Non si può imporre un divieto nel documento di valutazione dei rischi senza fornire istruzioni alternative. Responsabilità datoriale e ruolo del RSPP.

*Per info: Olympus*

### **CADUTA DEL CANCELLO DELLA SCUOLA: RESPONSABILITÀ DI DIRIGENTE SCOLASTICO E RSPPCASS. PEN. SEZ. 4, N. 20051 DEL 13/05/16**

La sentenza descrive l'importanza del ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Il datore di lavoro, normalmente a digiuno di conoscenze tecniche, è proprio concretamente avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), che ottempera all'obbligo giuridico di analizzare e di individuare, secondo l'esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i **fattori di pericolo** concretamente presenti all'interno del luogo di lavoro.

#### **Il ruolo del RSPP**

In tema di infortuni sul lavoro, il RSPP, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di **consulenza**, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli. Deve individuare i rischi connessi all'attività lavorativa e fornire le opportune indicazioni tecniche per risolverli. All'occorrenza egli deve **disincentivare** eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verificano per effetto della violazione dei suoi doveri.

*Fonte: Olympus. [Testo completo sentenza](#)*

### **CASSAZIONE: RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA NEGLI APPALTI**

Con sentenza n. **35185/2016**, la Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che nella scelta del soggetto a cui affidare i lavori in appalto il committente è tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale non solo dell'impresa, ma anche dei lavoratori autonomi ai quali sono stati affidati gli incarichi.

### **LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E CONDOTTA IMPRUDENTE PER LA SALUTE**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13676 del 5 luglio 2016, ha affermato **che è legittimo il licenziamento per giusta causa quando il dipendente assume una condotta molto imprudente per la propria salute e viola il dovere di lealtà e correttezza nei confronti dell'azienda, compromettendo, irrimediabilmente, il rapporto con il datore di lavoro.**

Nel caso di specie, gli Ermellini hanno respinto il ricorso promosso da un lavoratore licenziato per essere stato scoperto a sollevare delle bombole di gas durante il periodo di assenza per malattia, conseguente ad operazioni chirurgiche. Il dipendente da mesi

accusava patologie che lo avrebbero spinto a chiedere di essere adibito a mansioni non più operaie ma impiegate per la (asserita) impossibilità di sollevare i pesi.

Secondo la Corte, il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati dalla legge o dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con gli obblighi connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa. In altre parole, il dipendente deve osservare gli articoli 1175 e 1375 del codice civile che impongono l'osservanza dei doveri di correttezza e buona fede anche nei comportamenti extra lavorativi, così da non danneggiare il datore di lavoro. La giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, **dell'elemento fiduciario**, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva o soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale; dall'altro la proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire

se la lesione dell'elemento fiduciario sia tale in concreto, a giustificare la massima sanzione disciplinare.

Anche nel caso in cui la condotta del lavoratore possa far ritenere, per la sua gravità, che la prosecuzione del rapporto di lavoro possa risultare pregiudizievole per gli scopi aziendali, si verifica una compromissione dell'elemento fiduciario.

Pertanto, qualsiasi condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far rientrare la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, è suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione dell'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.

Fonte Studio Cassone. [Licenziamento per giusta causa: malattia e condotta imprudente per la salute](#)

### **RILEVAZIONE IN TEMPO REALE DELLE OPERAZIONI ALLO SPORTELLO: A RISCHIO LA PRIVACY DEI DIPENDENTI**

Censurata la condotta di 'Poste Italiane' che ha provveduto all'installazione prima e all'attivazione poi del 'giornale di fondo', senza però prima confrontarsi con i sindacati. Tecnologia finalizzata alle esigenze aziendali, ma che si tramuta in un invasivo sistema di controllo dell'operato dei lavoratori addetti allo sportello. La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza n. 2531 dep. Il 9 febbraio 2016.

### **SELEZIONE ULTIME SENTENZE CASSAZIONE: FONTE CERTIFICO SRL**

#### **AVVERTENZA:**

**se il link non si attivasse con Ctrl+click – COPIATELO e INCOLLATELO sul browser**

Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 aprile 2016, n. 7313

**Cinquecento metri tra lavoro e casa. Lavoratore in bicicletta. Infortunio in itinere?**

Cassazione Penale, Sez. 4, 10 giugno 2016, n. 24124

**Infortunio ad addetto alla linea di estrusione: responsabilità del DDL e del costruttore della macchina**

Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 giugno 2016, n. 13060

**Inalazione di polveri nocive: nessun nesso causale tra la morte e la m.p. riconosciuta**

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 luglio 2016, n. 27051



**Utilizzo errato di un trans pallet per velocizzare le operazioni di carico**

Cassazione Civile, Sez. 3, 21 giugno 2016, n. 12728

**Infortunio con una attrezzatura fornita dal subappaltante**

Cassazione Penale, Sez. 4, 04 luglio 2016, n. 27150

**Scheggia metallica si stacca dalla macchina fresatrice manuale. Mancanza di DPI**

Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 giugno 2016, n. 12088

**Omessa denuncia degli infortuni all'INAIL: nessuna responsabilità del DDL se difetta l'allegazione da parte del lavoratore del certificato medico**

Cassazione Penale, Sez. 4, 08 luglio 2016, n. 28557

**Macchina laminatrice priva di qualsiasi sistema di sicurezza. Responsabilità del datore di lavoro e responsabilità amministrativa dell'impresa**

Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 luglio 2016, n. 14202

**Morte del lavoratore ma nessun nesso causale tra le attività concretamente svolte e l'evento dannoso**

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 luglio 2016, n. 29654

**Infortunio mortale durante i lavori di installazione di pannelli fotovoltaici. Ricorso inammissibile**

Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 luglio 2016, n. 14028

**Ricercatore universitario morto a seguito di incidente stradale: tutela INAIL e****configurabilità dell'infortunio in itinere**

Cassazione Penale, Sez. 3, 13 luglio 2016, n. 29393

**Mancanza di formazione, mancanza di regolare controllo degli impianti ma prescrizione dei reati**

Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 luglio 2016, n. 14316

**Infortunio con la pressa. Nessun risarcimento se il lavoratore non è regolare**

Cassazione Penale, Sez. 4, 08 luglio 2016, n. 28568

**Manovra impropria di un dipendente e schiacciamento di un lavoratore di una ditta****terza. DUVRI generico e responsabilità del datore di lavoro appaltante**

Cassazione Penale, Sez. 4, 01 luglio 2016, n. 27066

**Infortunio mortale con un carrello elevatore. Responsabilità del guidatore e del****datore di lavoro**

Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 giugno 2016, n. 13465

**Infortunio collettivo nello stabilimento molitorio: esplosione di polveri ed incendio**

Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 giugno 2016, n. 13061

**Domanda di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro di una vittima di****infortunio sul lavoro**

Cassazione Penale, Sez. 4, 23 giugno 2016, n. 26182

**Attrezzatura pericolosa e infortunio del collaudatore. Responsabilità del vicedirettore della S.p.A. utilizzatrice e costruttrice del macchinario**

Cassazione Penale, Sez. 4, 21 giugno 2016, n. 25702

**Operazioni di lisciatura di un pezzo al tornio e mancata informazione sui rischi****connessi al farlo utilizzando la carta vetrata**

Cassazione Penale, Sez. 4, 14 giugno 2016, n. 24708

**Dovere di garanzia di chi pone in uso il macchinario nei confronti dei lavoratori: non può costituire motivo di esonero della responsabilità del costruttore quello di aver ottenuto la certificazione**

Cassazione Penale, Sez. 3, 06 giugno 2016, n. 23292

**Non tutte le officine sono assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione antincendi, ma solo quelle che occupano una superficie superiore a 300 mq**

Cassazione Penale, Ord. Sez. 7, ud. 25 settembre 2015 (dep. maggio 2016), n. 21808

**Attrezzature di lavoro non conformi. Tardivo pagamento della sanzione amministrativa**

Cassazione Penale, Sez. 4, 30 maggio 2016, n. 22701

**Lavoratore investito dal mezzo movimentato da terra. Alterazioni alla struttura della macchina (deterioramento di componenti funzionali essenziali) ed eccentriche modalità d'uso**

Cassazione Penale, Sez. 4, 16 maggio 2016, n. 20129

**Operazioni di travaso di preparati pericolosi e altamente infiammabili: sversamento di notevole quantità di vernice da una cisterna sospesa sulle forche di un carrello elevatore non antideflagrante**

Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 20 aprile 2016 (dep. maggio 2016), n. 19171

**Infortunio mortale e colpa cosciente: consapevole alterazione del sistema di sicurezza della macchina**

Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 7 gennaio 2016 n. 18200

**Triplice morte in luogo confinato durante le operazioni di bonifica: responsabilità**

Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 5 aprile 2016, n. 17003

**Infortunio mortale con un escavatore: inidoneità del mezzo a lavorare con la pendenza presente nella scarpata**

Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 09 febbraio 2016, n. 12683

**Caduta da una scala di legno a pioli. Lavori ad un'altezza superiore ai due metri in assenza di idonee protezioni**

Cassazione Penale, Sez. 4, 22 marzo 2016, n. 12257

**Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi proprio per scoprire e gestire eventuali pericoli occulti o non immediatamente percepibili**

Cassazione Civile, Sez. 3, 24 marzo 2016, n. 5893

**Decesso di un artigiano posatore di lastre contenenti amianto per mesotelioma pleurico**

Cassazione Penale, Sez. 4, 12 giugno 2012, n. 23147

**Infortunio di un committente in proprio e norme antinfortunistiche a tutela dei terzi**

Cassazione Penale, Sez. 4, ud. 24.02.2016 (dep. marzo), n. 12700

**Infortunio con la macchina perforatrice**

Cassazione Penale, Sez. 4, 22 marzo 2016, n. 12228

**Infortunio durante la pulizia del macchinario. Delega inesistente**

Cassazione Penale, Sez. 4, 14 marzo 2016, n. 10721

**Schermo di protezione della macchina non idoneo: infortunio di una lavoratrice**

Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 marzo 2016, n. 4498

**Infortunio durante la pulizia dei rulli del macchinario. Giudizio penale e giudizio civile**

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 febbraio 2016, n. 7897

**Rischio di afferramento. Nessun comportamento abnorme del lavoratore**

Cassazione Penale, Sez. 4, 02 febbraio 2016, n. 4325

**Caduta del carico sull'apprendista. Mancanza di un idoneo strumento di sollevamento (anello unico). Responsabilità di datore e preposto**

Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 febbraio 2016, n. 2209

**Omissione misure protettive sia per vigilanza sull'effettivo uso, responsabilità D.L.**

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2016, n. 4501

**Mano nell'impastatrice. Assenza dispositivi di arresto**

Cassazione Penale, Sez. 4, 03 febbraio 2016, n. 4513

**Il DL è responsabile della conformità macchine alla normativa nel tempo**

Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 gennaio 2016, n. 1247

**Malattia professionale (ipoacusia)**

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2016, n. 1021

**Sega circolare inidonea per tagli obliqui e infortunio. Anche nel caso ci fosse stata una valida delega, il responsabile del totale disinteresse resta il datore di lavoro**

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2016, n. 1027

**Mola in cattivo uso e ferita di un lavoratore. Ruolo del responsabile della filiale in presenza di una delega di funzioni**

Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 gennaio 2016, n. 34

**Rapina del casellante e infarto dopo 2 mesi: obbligo di risarcimento**

Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 dicembre 2015, n. 25154

**Esposizione all'amianto e beneficio. Esposizione ultradecennale**

Cassazione Civile, Sez. Lav., 14 dicembre 2015, n. 25154

**Infortunio con un macchinario in fase di manutenzione**

Cassazione Penale, Sez. 4, 02 dicembre 2015, n. 47742

**Ribaltamento del trabattello e caduta a terra del lavoratore. Responsabilità del D.L.**

Cassazione Penale, Sez. 4, 11 novembre 2015, n. 45056

**Lavoratore irregolare si taglia un dito con una sega motorizzata. Responsabilità del D.L.**

Cassazione Penale, Sez. 4, 12 novembre 2015, n. 45233

**Infortunio con un trapano a colonna privo dello schermo di protezione. Responsabilità del direttore di stabilimento**

Cassazione Penale, Sez. 4, 09 novembre 2015, n. 44811

**Infortunio durante l'uso della macchina impastatrice. Nessun comportamento abnorme della vittima**

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 ottobre 2015, n. 43425

**Infortunio mortale con una macchina: modifica che vanifica le misure di sicurezza**

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 ottobre 2015, n. 43001

**Violazione della specifica prescrizione contenuta nel POS di non far salire persone sulla gru a torre. Infortunio mortale e responsabilità**

Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 ottobre 2015, n. 20533

**Infortunio mortale con la macchina ribobinatrice. Comportamento abnorme del lavoratore?**

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 luglio 2015, n. 33324

**Infortunio con una macchina impastatrice. Non bastano due settimane di pratica per fare un operaio esperto**

Cassazione Penale, Sez. 4, 05 ottobre 2015, n. 40043

**Cattivo funzionamento del dispositivo di sicurezza della macchina. Responsabilità del delegato alla sicurezza**

Cassazione Penale, Sez. 3, 30 settembre 2015, n. 39363

**Attività di ristorazione e d.lgs. 81/08: formazione e valutazione rischio incendio**

Cassazione Penale, Sez. 4, 6 agosto 2015, n. 34299

**Guanto incastrato nella sega circolare. Ruolo di un preposto**

Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 luglio 2015, n. 15065

**Infortunio mortale causato dal liquido espulso da una bombola a pressione. Azione di regresso**

## QUESITI

### **P.O.S. E NUOVA IMPRESA: È POSSIBILE RINVIARE LA REDAZIONE DEL PIANO?**

In relazione ai numerosi quesiti sul tema in oggetto, pervenuti da parte di Imprese e di Coordinatori, ricordiamo che:

La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 3/2016 del 21 marzo 2016, ha fornito **indicazioni sulle modalità con cui deve essere redatto il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) nel caso di Imprese di nuova costituzione.**

Il quesito, avanzato da Federcoordinatori, fa riferimento alla previsione dell'articolo 28, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., secondo la quale, per **le Imprese di nuova costituzione, il Datore di Lavoro deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività**; in particolare Federcoordinatori chiede di sapere se tale principio, applicabile al Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), **sia applicabile anche al P.O.S.**

La Commissione fa presente che il principio enunciato all'articolo 28, comma 3-bis, sopra ricordato non è applicabile al P.O.S. sia perché non espressamente previsto dalla Legge sia perché la sua mancata redazione, **prima dell'inizio dei lavori, impedirebbe al Coordinatore per l'Esecuzione di verificare "l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100**, assicurandone la coerenza con quest'ultimo [...].

Fa presente che, in caso di nuova Impresa, l'articolo 28 **consente di elaborare il D.V.R. entro 90 giorni dall'inizio dell'attività, ma il Datore di Lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).**

### **IL P.O.S. (PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA) DOVE DEVE ESSERE CUSTODITO?**

Il P.O.S., come gli altri documenti di cantiere, deve essere tenuto sul posto di lavoro in modo da poterne essere verificata la predisposizione da parte degli Organi di Vigilanza e, soprattutto, in modo da poter essere facilmente consultato dagli addetti in caso di

necessità.

**ESISTE UNA NORMA CHE DISCIPLINA LA FREQUENZA DEI SOPRALLUOGHI DEL C.S.E. (COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE) NEL CANTIERE?**

Quelle riportate sono indicazioni di carattere generale alle quali può far riferimento il C.S.E. nello definire tempistica e programmazione dei sopralluoghi:

- particolare pericolosità dell'ubicazione del cantiere
- livello medio di formazione professionale degli addetti
- ingresso in cantiere dell'Impresa affidataria
- entrata in cantiere di ciascuna Impresa subappaltatrice
- fasi di lavoro particolarmente complesse e a maggiore rischio
- infortuni, anche se di lieve entità, o incidenti a cose
- sospensioni dei lavori per un significativo numero di giorni
- a seguito di particolari fenomeni atmosferici
- scadenze previste per la verifica degli adeguamenti richiesti in occasione di precedenti sopralluoghi.

Inoltre una Sentenza della Cassazione ha affermato che il rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere deve essere verificato dal Coordinatore non con occasionali sopralluoghi, ma con costanti controlli, in modo da evitare pericolosi vuoti di vigilanza.

**NEGLI APPALTI PUBBLICI SI APPLICA IL CONTRATTO DELL'EDILIZIA**

Con la **nota 14775 del 26 luglio 2016** il Ministro del lavoro fornisce chiarimenti in merito ai **contratti collettivi** che devono applicare le imprese che operano nel settore degli appalti pubblici, dal momento che nei cantieri sono presenti diverse tipologie di contratto, anche con costi differenziati.

Richiama, inoltre, l'attenzione dei propri organi di vigilanza alla verifica del rispetto della contrattazione collettiva negli appalti pubblici.

Il parametro da tenere a riferimento è quello riferito ai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative per la categoria in cui opera l'impresa.

Come già chiarito da una precedente nota del Ministero del lavoro (nota n. 10565 del 1° luglio 2015) e dall'Anac (*parere n. 6 del 4 febbraio 2015*), nei cantieri dove si lavora alla realizzazione di opere pubbliche **bisogna applicare il contratto nazionale dell'edilizia**, CCNL Edile, per tutte le imprese che risultano affidatarie di lavori edili o prevalentemente edili.

Anche il nuovo Codice appalti (*d.lgs. n.50/2016*) prevede che negli appalti pubblici va applicato il contratto collettivo nazionale dei lavoratori in relazione al settore dell'attività che si sta svolgendo e alla zona in cui si eseguono le prestazioni; in particolare:

*“si prevede che al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.*

Il Ministero ricorda che il mancato rispetto dei citati contratti comporta l'impossibilità di fruire di qualsiasi beneficio normativo e contributivo e l'adozione dei relativi provvedimenti da segnalare alle stazioni appaltanti da parte del personale ispettivo.

La nota del ministero invita, quindi, alla verifica del rispetto dei contratti anche perché sono individuati come parametro di riferimento per la determinazione del costo del lavoro sia in fase progettuale (ai fini della determinazione dei relativi costi) che in fase di aggiudicazione (per l'individuazione delle offerte anomale).

Tale principio vale anche nei confronti delle società cooperative.

Viene inoltre fatto un richiamo alla responsabilità solidale vigente in materia di appalti con riferimento agli obblighi sia retributivi che contributivi.

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)

### **IN CASO DI DISTACCO DEL LAVORATORE LA SORVEGLIANZA SANITARIA SPETTA ALLA SOCIETÀ DISTACCANTE O DISTACCATARIA?**

In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario).

Sulla base della normativa indicata in premessa, sul primo grava l'obbligo di "informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato"

Al secondo (distaccatario) spetta invece l'onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.

### **SPAZI CONFINATI E MAPPATURA DEGLI INGRESSI**

*Ambiente&Sicurezza sul Lavoro*

*Nella mappatura degli spazi confinati all'interno dello stabilimento produttivo di un'azienda è per forza necessario considerare anche quelli dove non è previsto l'ingresso di nessuno, essendo precluso? Risponde l'Ing. Antonio Fucile, Ingegnere, consulente esperto in sicurezza sul lavoro*

*Secondo l'Esperto*

Premettiamo che la "mappatura" degli spazi confinati in un'azienda **non rappresenta un obbligo legislativo**, ma è senz'altro una modalità corretta di affrontare il problema degli spazi confinati nell'ambito della valutazione dei rischi. Infatti, uno dei principali problemi che si ha nella gestione degli spazi confinati è proprio l'individuazione ed il **riconoscimento degli spazi stessi**, e la conseguente mancata applicazione delle procedure ed in generale delle misure di tutela per la riduzione dei rischi.

Fatta questa premessa, è senz'altro conveniente inserire in una mappatura del sito **tutti gli spazi** che rispondono alla definizione di "spazio confinato" considerando anche gli spazi in cui non si preveda l'ingresso di personale. Il motivo principale è che in generale è **difficile avere la certezza assoluta** che non si possano verificare circostanze eccezionali (ad esempio un guasto) che comportino l'accesso di personale. Una volta censito, in considerazione che **lo spazio è "normalmente" precluso**, si rimanderà ad un momento successivo, cioè quando si renderà necessario un accesso, la valutazione del rischio e la predisposizione delle procedure di sicurezza e di emergenza necessarie. In merito a cosa è uno spazio confinato, aspetto molto dibattuto, non è il valutatore che ha facoltà di considerare o meno uno spazio come confinato, ma tale indicazione la dà la norma. Vale la pena di ricordare che tale definizione è contenuta nel D.lgs. 81/08, ed in particolare negli art. 66, 121 e titolo VI punto 3, a cui fa esplicito riferimento l'art. 1 del DPR 177/2011, comma 2.

Tutto ciò premesso, è assolutamente corretto applicare **quanto previsto dal DPR 177/2011 e dal D.lgs. 81/08** per l'accesso allo spazio confinato fin dal momento in cui l'analisi ne dimostri la necessità. Eventuali precedenti valutazioni, anche se errate o se influenzate da altri fattori, non hanno importanza. In conclusione si può dire che **la classificazione** degli spazi confinati e la valutazione dei rischi, con le conseguenti misure per la riduzione degli stessi, sono attività che possono essere condotte in momenti diversi, momenti anche lontani tra loro, ma vale la pena ricordare, che **una classificazione esaustiva** pone le basi di una corretta gestione degli spazi confinati ed aiuta a non commettere errori nelle successive fasi operative.

*Fonte: Redazione Banca Dati Sicuromnia - <http://sicuromnia.epc.it> - rivista*

## **IN CASO DI DISTACCO DEL LAVORATORE, QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL DISTACCANTE E DEL DISTACCATARIO?**

L'articolo 30 del D.lgs. 276/2003 specifica che:

L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone **temporaneamente** uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa

In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore

Il distacco che comporta un mutamento di mansioni deve avvenire con il **consenso** del lavoratore interessato

Quando comporta un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per **comprovate** ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

**Distacco del lavoratore e obblighi:** Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del D.lgs. 276/2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione **sono a carico del distaccatario. E' fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.**

Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lg. 165/2001, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante

## **SEVESO III - IL MINISTERO RISPONDE AI QUESITI –Fonte Necsi.it**

Nella riunione del 10 maggio 2016 sono state date risposte ai seguenti quesiti posti al Ministero sull'applicazione della direttiva che riguarda il pericolo di incidenti rilevanti connessi con **sostanze pericolose (D.lgs. 105/2015)**

Quesito n. 1/2016: validità decreti direttoriali ex D.lgs. 334/99 relativi alla **perimetrazione delle aree soggette ad effetto domino** ([clicca e leggi](#));

Quesito n. 2/2016: **in quali casi le condotte per il trasporto di sostanze pericolose sono da considerare come parte dello stabilimento e pertanto sottoposte alla disciplina** ex D.lgs. 105/2015; ([clicca e leggi](#))

Quesito n. 3/2016: **applicazione della deroga all'invio della notifica prevista dall'art. 13, comma 3 del D.lgs. 105/2015;** ([clicca e leggi](#))

Quesito n. 4/2016: presentazione del **Rapporto di Sicurezza o del suo aggiornamento ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 105/2015;** ([clicca e leggi](#))

Quesito n. 6/2016: applicazione della **regola della sommatoria per l'Idrazina idrato;** ([clicca e leggi](#))

Quesito n. 8/2016: assoggettabilità alla disciplina di cui al D.lgs. 105/2015 delle attività di **esplorazione, estrazione e coltivazione di idrocarburi su terraferma;** ([clicca e leggi](#))

Quesito n. 9/2016: classificazione ex D.lgs. 105/2015 **per oli lubrificanti e biodiesel.** ([Clicca e leggi](#))

## **INTERPELLI MINISTERO DEL LAVORO SU SICUREZZA: CHIARIMENTI SU AMIANTO, AGENTI CHIMICI, SORVEGLIANZA SANITARIA, OBBLIGHI FORMATIVI, RIPOSI PER I LAVORATORI E STUDI INFERMIERISTICI**

Il Ministero del Lavoro in data 12/05/2016 ha reso noto la pubblicazione di cinque nuovi interpellati in materia di sicurezza sul lavoro.

*Interpello del 12/05/2016 – n. 10 / 2016 – Istanza: **Gestione dell'amianto negli edifici con riferimento alla legge n. 257/1992 e al DM 06/09/1994.***

La legge n. 257/1992 e le relative precisazioni amministrative, ivi compreso il riferimento agli “impianti tecnici in opera sia all’interno che all’esterno” è diretta ai soli edifici, ed è da intendersi riservata ai soli impianti posti a servizio dell’edificio (ad es. impianti termici, idrici, elettrici). “La Commissione ritiene che eventuali materiali contenenti amianto debbano essere gestiti: mediante l’applicazione delle disposizioni del DM 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conducente e del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. da parte del datore di lavoro che opera nell’immobile, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all’immobile; attraverso le previsioni normative del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a cura del Datore di Lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all’attività imprenditoriale e per questo non funzionali all’esercizio dell’immobile.”

Interpello del 12/05/2016 – n. 9 / 2016 – Istanza: **Valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro ubicati all’interno di siti contaminati.**

Il manuale operativo “il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati” redatto dall’Inail nel 2014 propone una procedura utile per la valutazione e gestione del rischio chimico ponendo essenzialmente l’attenzione sugli aspetti legati alla salute, fermo restando l’obbligo di valutazione del rischio per la sicurezza. Atteso che la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, la Commissione ritiene che l’utilizzo del manuale sopra indicato possa costituire un valido riferimento per la relativa valutazione dei rischi in tale tipologia di siti e soddisfi la previsione normativa.

Interpello del 12/05/2016 – n. 8 / 2016 – Istanza: **Obbligo della sorveglianza sanitaria nell’ipotesi di distacco del lavoratore.**

In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario). Sulla base della normativa indicata in premessa, sul primo grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.

Interpello del 12/05/2016 – n. 7 / 2016 – Istanza: **Attuazione degli obblighi previsti dall’art. 100, comma 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008.**

In relazione alla verifica dell’obbligo di cui all’art. 97, c. 3-ter, del decreto in oggetto, occorre evidenziare che il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all’attuazione del citato art. 97. Pertanto si ritiene che il committente o il responsabile dei lavori, acquisendo attraverso la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese (allegato XVII d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) “il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97”, dovrà verificarne l’avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell’impresa affidataria.

Interpello del 12/05/2016 – n. 6 / 2016 – Istanza: **Riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile e relativa valutazione dei rischi.**

“La Commissione si esprime su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro e pertanto non ritiene di potersi esprimere in merito a questioni riguardanti l’interpello di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 124/2004.” ...” ritiene tuttavia opportuno confermare il principio generale per il quale la valutazione dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi all’organizzazione del lavoro”.

Interpello del 12/05/2016 – n. 5 / 2016 – Istanza: **Applicazione del d.lgs. n. 81/2008 agli studi associati degli infermieri**

Gli infermieri associati devono essere considerati “lavoratori”, come definiti all’art. 2, c. 1 lett. a) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., qualora svolgano la propria attività professionale “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”, oppure prestino la propria attività per conto di una società, un’associazione o un ente in qualità di soci lavoratori fermo restando il rispetto della normativa giuslavoristica. Al contrario, gli infermieri associati dovranno essere considerati assoggettati alla disciplina dettata dall’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., qualora gli stessi prestino la propria attività in



autonomia e “senza vincolo di subordinazione” nei confronti del committente o dell’associazione.

## EVENTI

### **INAIL: SEMINARIO TECNICO: “LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEI FLUSSI INFORMATIVI PER LA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO”**

L’INAIL ha organizzato un Seminario Tecnico su: “La Prevenzione delle Malattie Professionali attraverso l'utilizzo dei Flussi Informativi per la Prevenzione nei luoghi di lavoro” - 18 luglio 2016- 09,00 – 13,30 Auditorium INAIL- P.le Giulio Pastore 6 – Roma.

### **LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO, IL RAPPORTO TRA LA PERSONA E L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

CGIL CISL UIL LOMBARDIA Lunedì 12 settembre 2016 dalle ore 9,30 alle ore 13 - SPAZIO MIL via Granelli 1, Sesto San Giovanni (MI)

*Fonte Sindacale*



## **ITAL**

**<http://www.ital-uil.it/>**

### **L'ITAL NAZIONALE CAMBIA SEDE. TAGLIO DEL NASTRO IN VIA CASTELFIDARDO 43**

Dopo cinquantasette anni di residenza continuativa nei locali di via Po in Roma, la Sede Centrale del Patronato Ital Uil cambia indirizzo e apre le porte dei **nuovi uffici di via Castelfidardo**. sono stati ufficialmente inaugurati i nuovi uffici della sede unificata dei Servizi Uil. Il taglio del nastro inaugurale, affidato al Segretario generale Uil Carmelo Barbagallo, è avvenuto alla presenza di numerosi dirigenti Uil e operatori dei Servizi. Per Barbagallo, questa nuova sede, rappresenta il realizzarsi di un sogno: “Dopo più di dieci anni – ha commentato il Segretario generale – siamo riusciti ad unificare i Servizi Uil e l’abbiamo fatto per mettere in sicurezza gli stessi Servizi, per migliorare i rapporti con i pensionati, i cittadini e i lavoratori”.

Un cambiamento che segna la storia del Patronato Ital. Insediatosi alla fine degli anni Cinquanta nel quartiere residenziale Salario, Ital trasloca - dopo quasi sessant’anni - nella zona più popolata del rione Castro Pretorio, unendosi agli altri Servizi Confederali.

La nuova sede ospita infatti - oltre a Ital - la direzione generale di Uniat e Adoc; Caf Uil; Laborfin; Uim, il Servizio Uil Mobbing e Stalking e Arcadia Concilia.

L’unificazione – da oggi anche logistica - dei Servizi Uil è espressione della visione sinergica di sindacato a rete auspicata in questi anni dalla Uil, che ha trovato piena applicazione con l’apertura della Sede nazionale unificata di Via Castelfidardo, di cui Ital è parte integrante.

### **ASSEGNO INCOLLOCABILITÀ: CONFERMATO L'IMPORTO DEL 2015**

L’importo dell’assegno di incollocabilità Inail è confermato, con decorrenza 1° luglio 2016, nella misura già vigente dal 1° luglio 2015, pari a euro 256,39. Lo comunica il Ministero del lavoro con Decreto 8 luglio 2016, pubblicato sul proprio sito, riguardante la rivalutazione di questo assegno, adottato sulla base della determinazione del Presidente dell’Inail n. 227/2016. Si ricorda che l’assegno di incollocabilità viene corrisposto mensilmente dall’Inail agli invalidi del lavoro in presenza dei seguenti requisiti:

Impossibilità ad essere collocato in qualsiasi settore lavorativo;

Grado di inabilità, provocato da infortuni sul lavoro o malattia professionale, non inferiore al 34%, secondo le tabelle del T.U. 1124/65, per gli eventi accaduti prima del gennaio 2007;

Menomazione dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20%, secondo le tabelle del D.lgs. n. 38/2000, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007 (legge finanziaria 2007).

L’assegno decorre dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

**La tutela INAIL per infortuni e Malattie Professionali**

Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, sono molte le cose che deve conoscere per ottenere il loro riconoscimento e le eventuali prestazioni. Il patronato ITAL UIL tutela e offre assistenza gratuita ai lavoratori, per presentare le domande delle prestazioni e seguire gli sviluppi della pratica. Il diritto alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e quello alla tutela assicurativa sono diritti fondamentali che devono essere rispettati.

- ▶ **L'assicurazione INAIL**
- ▶ **I lavoratori assicurati**
- ▶ **L'automaticità delle prestazioni**
- ▶ **La Denuncia dell'Infortunio**
- ▶ **La denuncia della Malattia Professionale**
- ▶ **Le prestazioni economiche dell'assicurazione INAIL**
- ▶ **L'assicurazione INAIL nel settore agricoltura**
- ▶ **La tutela degli infortuni in ambito domestico**

**Il patronato ITAL Uil è a tua disposizione per offrirti gratuitamente informazioni, consulenza e assistenza per la tutela dei tuoi diritti.**

**Numero verde 800 085303**



## COLLABORIAMO

a cura di Guido Bianchini

**CASSAZIONE SU INFORTUNIO SUL LAVORO E CALCOLO DELLA RENDITA**

Per il calcolo della rendita Inail, quando le conseguenze di un infortunio provocano più lesioni bisogna considerare il quadro clinico complessivo e non fare la sommatoria delle percentuali riconosciute dall'Inail ad ogni singola lesione. E' questo in estrema sintesi quanto ha stabilito la Cassazione Civile sezione lavoro, con la sentenza n. 11509 del 3 luglio scorso.

Nello specifico, la Corte afferma che nel caso di danni che comportano più menomazioni, ai fini della costituzione della rendita, l'incidenza della menomazione deve essere valutata complessivamente, in riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e della funzione interessata, senza operare la somma delle percentuali relative alle singole menomazioni, in conformità ai criteri applicativi previsti dal decreto ministeriale del 12 luglio 2000.

La decisione scaturisce da un precedente pronunciamento della Corte d'appello di Palermo, che, con la sentenza n. 1456 del 2011, in cui confermava quanto aveva già disposto il Tribunale della stessa sede, aveva rigettato la domanda proposta da un lavoratore per ottenere il riconoscimento dell'aggravamento dei postumi derivati dall'infortunio sul lavoro, che avevano dato luogo a rendita nella misura del 14%.

La Corte recepisce le conclusioni del nominato consulente tecnico, che aveva confermato quelle di primo grado e concluso che l'infortunio aveva determinato un danno biologico quantificabile nella misura già riconosciuta dall'Inail.

Il ricorrente lamentava che la Corte d'appello avesse immotivatamente recepito le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che avrebbe omesso di valutare "l'efficienza concausale" della frattura pluriframmentaria del calcagno sinistro sulla caviglia destra e il relativo danno, e non abbia preso in considerazione la consulenza medico-legale di parte depositata in data 30/6/2011, laddove si suggeriva di sommare al 14% per le menomazioni a carico della caviglia sinistra un 3% per le menomazioni determinate alla destra.

**RISARCIMENTO DANNI PER INFORTUNI SENZA VIGILANZA**

Con sentenza n. 5233 del 16 marzo 2016, la Cassazione ha esaminato la questione relativa alla **responsabilità** del datore di lavoro in caso che **non** abbia vigilato sul corretto utilizzo di adeguati strumenti di protezione in caso di **infortunio** sul lavoro di un dipendente.

Nel caso in specie una società veniva condannata a pagare un risarcimento economico per danno esistenziale, biologico e morale un dipendente rimasto inabile. Secondo la società non c'era la violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 cc poiché il lavoratore non aveva utilizzato gli **strumenti** protettivi forniti ed erano state adottate tutte le dovute **cautele** compresa l'**In-formazione** sui rischi del lavoro svolto. La Cassazione ha respinto il ricorso evidenziando che l'ambiente di lavoro era scarsamente illuminato e l'azienda non aveva vigilato affinché i dipendenti utilizzassero strumenti e sistemi di illuminazione mobili a loro disposizione.

L'azienda contestava la **necessità di vigilanza** dato il livello di esperienza dell'infortunato e la semplicità dell'operazione. Per la Cassazione, invece, la violazione dell'art. 4 lett. c) DPR n. 547/55 (vigente all'epoca dell'accaduto) richiede un accertamento sulle peculiari caratteristiche dell'impresa, i tipi di lavorazione effettuati, l'entità del personale e sui diversi gradi di rischio (vedi Cass. n. 10066/94).

La sorveglianza non può essere interrotta ma effettuata con presenza fisica anche discreta e efficace al fine di assicurarsi che i lavoratori eseguano le disposizioni impartite e utilizzino gli strumenti prescritti.

Questo obbligo non può essere ridotto in relazione ad eventuali accertate qualità del dipendente, e/o in ipotesi di provata **specializzazione** e approfondita conoscenza di una determinata lavorazione (Cass. n. 10066/94 cit.). L'eventuale attenuazione è ipotizzabile solo nell'ipotesi di lavoratore esperto, già formato e informato dei rischi presenti ma non è possibile omettere i relativi controlli come nel caso di specie.

Così come non esime da tale obbligo la semplicità dell'operazione, atteso che il grado di complessità del lavoro da espletare non è in rapporto di proporzionalità con il rischio.

### **NON C'E' REATO SE IL DIPENDENTE È FORMATO ED ESPERTO**

**Cassazione penale, sez. IV, sentenza 03/03/2016 n 8883.**

Con la pronuncia **n. 8883 del 3 marzo 2016**, Cassazione ha confermato il principio c.d. di **“autoresponsabilità del lavoratore”**.

Il fatto: Un elettricista manutentore formato ed esperto in ambito sicurezza nell'effettuare i lavori “procedeva al pedinamento dell'estradosso di lastre in fibrocemento, poste a copertura di un edificio industriale, a causa del cedimento di un elemento precipitava al suolo da un'altezza di circa 6 mt. Con lesioni, trauma cranico, toracico e degli arti.

La Cassazione ha affermato:

*La Corte osserva come nel caso in esame si trattasse di un elettricista esperto cui era stato affidato un lavoro da svolgersi attraverso un elevatore e con una serie di strumenti di protezione di cui era stato correttamente dotato; osserva inoltre come un teste “esperto” avrebbe confermato che il lavoro in esame avrebbe dovuto e sarebbe potuto essere svolto in piena sicurezza esclusivamente dall'elevatore, senza spostarsi da esso.*

*Viene poi evidenziato come il lavoratore, soggetto particolarmente esperto di sicurezza sul lavoro, “tanto da essere nominato responsabile della sicurezza dei lavoratori della sua azienda, decide, forse per fare più in fretta, o comunque incautamente, di salire sul tetto per meglio posizionare i fili, percorre il tratto ricoperto da sottili lastre di eternit, che inevitabilmente si sfondano, e precipita al suolo”.*

*Ad avviso della Corte “nessun rimprovero può muoversi ad entrambi gli odierni ricorrenti in un caso siffatto, in quanto gli stessi si sono legittimamente fidati della professionalità del soggetto cui aveva affidato il lavoro da compiersi”. **Leggi tutta la sentenza qui.***

# BUON LAVORO A TUTTI

SEGUITECI ANCHE SU:

Linked 

<http://www.linkedin.com/groups?homeNewMember=&gid=4466168&trk=&ut=2qytuJEnLgnlg1>

**ENTRA NEL GRUPPO E CONSULTA IL BOLLETTINO ON LINE  
SULLA SICUREZZA – NE VALE LA PENA 😊**

*Si declina ogni responsabilità per errori o imprecisioni o danni derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute*